

TI_GERICHTE 72.2019.49 vom 25. Juni 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-06-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2019.49_d20190625

FR: TI_GERICHTE 72.2019.49 du 25 juin 2019

IT: TI_GERICHTE 72.2019.49 del 25 giugno 2019

Regeste

Tre autori colpevoli di aver trafficato ingenti quantitativi di stupefacenti e di altri reati. Gravità della colpa in relazione ai quantitativi di stupefacente trafficato e al ruolo nell'organizzazione criminale

Erwägungen

E. 1

in merito alla vendita ad _____ di 90 grammi. Egli ha contestato unicamente di non aver venduto ad _____, ma non di non aver venduto ad un altro _____. Tale contestazione non va quindi, secondo l'accusa, ritenuta. La seconda vendita contestata è quella a _____, di 970 grammi. Tale quantitativo è lo stesso per il quale _____ è stato condannato dalla Corte delle Assise Criminali, dove è stato accertato che la cocaina gli era stata venduta da IM 1. _____ e _____ si erano scritti che quest'ultimo era stato arrestato, a conferma del fatto che anch'egli era un personaggio importante. IM 1 si trovava nella scala gerarchica fra _____ e _____. Secondo il PP, _____ è sempre stato lineare nelle sue dichiarazioni. IM 1 ha confermato, nel suo verbale del 14 giugno 2018, di avergli venduto almeno 150 grammi. La polizia ha inoltre intercettato un ulteriore traffico tra i due, così come numerosi contatti telefonici fra di loro in merito ad altre vendite. IM 1, durante un'intercettazione telefonica, ha riferito che con _____ ha fatto numerose vendite e che quest'ultimo, anche se arrestato, non avrebbe mai parlato. Un ulteriore punto contestato da IM 1 è la vendita ad _____, che seppur essendo di soli 20.8 grammi, ben mostra la poca credibilità dell'imputato, visto che _____ è stato fermato in dogana con tale quantitativo e che nel suo verbale del 19 aprile 2016 egli ha ben descritto che il suo fornitore era IM 1. L'imputato contesta anche la vendita a IM 3, che però è sempre stata confermata da quest'ultimo. Vero è che non vi sono elementi per preferire una versione all'altra, se non che IM 3 con tali affermazioni ha aggravato la sua posizione processuale, poiché il quantitativo a lui imputato per la vendita è stato calcolato anche in base alla cocaina da lui acquistata. In merito al punto 1.3 dell'AA, IM 1 ammette unicamente 2.96 grammi, che si trovavano all'interno del suo armadio. In quella camera vi erano però ulteriori

E. 1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferito ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone, per avere, a _____, _____ e altre località del Canton Ticino, a Zurigo, tra la Guyana francese e la Francia (_____/_____), tra l'Olanda (_____) e Basilea, tra l'Italia (_____, _____ e _____), nonché tra il Ticino e la Francia (_____), nel periodo 2016 fino al 14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, in parte singolarmente e in parte

con la partecipazione terze persone, importato, trasportato, detenuto, alienato, procurato a terzi in altro modo e fatto atti preparatori volti all'acquisto, all'importazione e all'alienazione, di complessivi 5'410.63 grammi lordi di cocaina, di cui 1'955.80 grammi alienati, 2'054.83 grammi detenuti/importati/trasportati e per i restanti 1'400.00 grammi fatto atti preparatori;

E. 1.2

riciclaggio di denaro per avere, tra la Svizzera e l'Italia e a _____, nel periodo settembre – dicembre 2017, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, per un totale di complessivi CHF 20'000.00 e EURO 16'000.00, denaro interamente provento della vendita di cocaina;

E. 1.3

danneggiamento per avere, a _____ - _____, in data 1 dicembre 2017, colpendola con calci, danneggiato la porta d'entrata dell'appartamento in uso a _____ cagionando un danno non meglio quantificato;

E. 1.4

minaccia per avere, a _____ - _____, in data 1 dicembre 2017, inviandole sul suo telefono cellulare i seguenti messaggi vocali “ ti ammazzo come un cane ” e “ quello che farò con te è ammazzarti come un cane ”, incusso timore a _____; il tutto come meglio descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi. 2. IM 2 è autore colpevole di:

E. 2

sono stati contabilizzati in doppio. Riconosce anche i 60 grammi alienati a un ignoto cittadino _____ residente a _____, che senza le ammissioni dell'imputato mai la Corte avrebbe potuto accertare. Al pt. 1.2 IM 1 ha ammesso 690 grammi. Al punto 1.3 l'imputato si è impuntato e ha ammesso unicamente i 2.96 grammi. Secondo il difensore, bisogna però vedere di chi fosse realmente la sostanza, così come è stato fatto durante tutto il processo. IM 1 non può essere ritenuto responsabile per ciò che hanno fatto altre persone. I pti. 1.4 e 1.5 sono stati ammessi. I trasporti di cui ai pti. 1.6 e 1.7 sono stati altresì ammessi. Riguardo ai pti. 1.8 e 1.9, il difensore precisa che il primo contestato, mentre il secondo ammesso in ragione di 100 grammi. Ricorda però che a _____ questi 100 grammi non sono stati considerati e perciò non possono essere imputati ora a IM 1. Gli atti preparatori, ai pt. 1.10 e 1.11, di 400 grammi e 1 Kg, nonostante i problemi giuridici sollevati dai colleghi difensori di IM 3 e IM 2, sono stati ammessi. DF 1 spiega che IM 1, dopo aver ammesso 1'400 grammi, nega il pt. 1.12 riguardo alla sostanza da taglio. Non vi è la prova che tutto quello che si trovava nell'appartamento di IM 1 era suo perché era un porto di mare. In merito al riciclaggio di denaro, anche qui è stato tutto riconosciuto dall'imputato, così come il danneggiamento e la minaccia alla madre di suo figlio. A mente della difesa, se la donna fosse stata chiamata in aula a testimoniare verosimilmente avrebbe ritirato la querela. IM 1 viene da un anno e mezzo di carcere e non è più lo stesso uomo di quando è stato arrestato. Il verbale finale è stato possibile poiché è stato fatto alla fine di un processo di maturazione. In merito ai 970 grammi di _____, IM 1 ha sempre negato i fatti. _____ è sempre stato lineare nelle sue dichiarazioni. Anche nel confronto IM 1 ha continuato a negare, così come in aula. L'imputato ha fatto una sola contestazione importante e, visto che ha ammesso tutto il resto, deve quindi esserci qualche cosa che non

va. Avrebbe potuto fare bella figura come ha fatto IM 3, ma IM 1 su alcuni punti è rimasto sulle sue posizioni. In merito al Kg trasportato il difensore precisa che si tratta dello stesso quantitativo che è poi stato alienato e che la Corte deve ragionare sul discorso della salute pubblica e vedere dove questo Kg sia finito. Se si prendono i quantitativi riconosciuti di vendita a partire da settembre 2017 si arriva a 875 grammi. In dubbio non si può imputare due volte lo stesso quantitativo. Non si può distinguere fra importazione e vendita. L'importazione era destinata alla vendita. Il destrosio nell'appartamento può darsi servisse come sostanza da taglio, ma non si sa per chi. Non si sa chi l'ha portato e non si sa nemmeno chi tagliava la cocaina. Secondo il difensore IM 1 non è un terminale, poiché un terminale di un'organizzazione non terrebbe mai la cocaina in casa propria. Anche durante il processo si parlava solo di _____. La caratura di IM 1 non ha nulla a che vedere, a mente della difesa, con l'introduzione fatta dal PP. IM 1 è interessato da due accuse di atti preparatori, già trattate dall'avv. DUF 2. Se l'imputato fosse stato fermato in Italia o in Francia egli avrebbe detto di non aver fatto nulla di male e ne avrebbe avuto ragione. Non vi è punibilità in questi paesi per gli atti preparatori. IM 1 è un imputato reo confesso, con ampia collaborazione, anche se tardiva. Egli è incensurato e ha quattro figli ancora piccoli a suo carico, ai quali può aggiungersi anche la figlia della sua compagna. È da un anno e mezzo che vede i suoi figli solo in carcere. Vero è che non è un cittadino modello, ma comunque non è mai stato a carico dell'assistenza. È però un detenuto modello, fatto salvo lo scempio ricordato nel suo verbale di interrogatorio. L'imputato sarà espulso dalla Svizzera e la sua vita sociale sarà più difficile. È stato un immaturo quando ha commesso gli atti e aveva soli 30 anni. Ha avuto quattro figli da tre donne diverse e con quest'ultime ha sempre mantenuto un buon rapporto, anche con quella che l'ha denunciato. La difesa ritiene che una condanna a 4 anni e due mesi sia adeguata. Non si oppone alla confisca di tutti gli oggetti sequestrati e non si oppone nemmeno all'espulsione. L'imputato ha da subito riconosciuto di meritare quest'ultima misura, nonostante essa gli comporterà gravi difficoltà, soprattutto nel vedere i suoi figli. Secondo il difensore l'espulsione deve però essere limitata nel tempo a 5 anni. In questo termine egli potrà riappropriarsi delle sue capacità genitoriali quando i suoi figli entreranno nell'adolescenza, periodo in cui la figura paterna è molto importante; - il Procuratore pubblico in replica: in merito agli atti preparatori, per i quali è stata sollevata la incompetenza territoriale, richiama le sentenze DTF 138 IV 5 e 117 IV 309. L'incamminarsi con una vettura verso la destinazione è, a suo dire, già un atto preparatorio e nel caso in esame non vi è dubbio che si sia verificato in Svizzera; - l'avv. DUF 2, difensore dell'imputato IM 3, in duplice: chiede di guardare con attenzione il dettato legislativo, secondo il quale bisogna guardare dove gli atti preparatori sono stati commessi. Nel caso in esame tutti gli atti non sono stati fatti in Svizzera. Per l'Italia gli imputati sono partiti senza denaro e senza sapere nulla sulle condizioni di vendita e sullo stupefacente. In merito alla Francia si è visto che i CHF 7'000.- non erano sufficienti per comprare i quantitativi imputati dal PP; - l'avv. DF 1, difensore dell'imputato IM 1, in duplice: rileva che non è vero che la fornitura all'estero è usuale, poiché vi sono molti luoghi in Svizzera che fungono da punto di incontro. Precisa inoltre che una delle due sentenze citate dal PP fa riferimento alla Spagna, che nulla ha a che vedere con il processo in esame; - l'avv. DUF 1, difensore dell'imputato IM 2, non duplice. Considerato, in fatto ed in diritto 1. Curriculum vitae

E. 2.1

Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti siccome relativa ad un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in

pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone, per avere, a _____, _____, _____, _____, _____ e altre non meglio precisate località del Canton Ticino, dall'ottobre 2016 al 14 febbraio 2018, senza essere autorizzato, detenuto, acquistato, importato e fatto preparativi volti all'acquisto, all'importazione e all'alienazione, di complessivi 2'316.44 grammi lordi di cocaina dal grado di purezza solo parzialmente conosciuto, di cui 1'200.00 grammi alienati, 892.50 grammi detenuti/importati/trasportati e per i restanti 223.94 grammi fatto atti preparatori;

E. 2.2

riciclaggio di denaro per avere, a _____, nel periodo 14 dicembre 2016 – 28 ottobre 2017, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo della loro provenienza da un crimine, e meglio, per avere, in almeno 8 occasioni, direttamente o per il tramite di una terza persona, inviato per il tramite di agenzie di spedizione di denaro, segnatamente la _____, denaro contante per almeno complessivi fr. 9'138.00, denaro interamente provento della vendita di cocaina;

E. 2.3

infrazione alla LF sugli stranieri (entrata e soggiorno) per essere, fra il 3 aprile 2016 e il 14 febbraio 2018, da vari valichi, segnatamente da _____, ripetutamente entrato in Svizzera malgrado il vigente divieto d'entrata a suo carico e valido dal 3 aprile 2016 al 16 dicembre 2017, nonché per avervi soggiornato per un periodo di almeno 6/7 mesi senza la necessaria autorizzazione; il tutto come meglio descritto nell'atto d'accusa e nell'atto d'accusa aggiuntivo e precisato nei considerandi. 3. IM 3 è autore colpevole di:

E. 2.5

grammi lordi di presunta cocaina e l'importo di denaro contante rinvenuto nell'armadio dei vestiti. Non da ultimo ulteriori 20.5 grammi lordi di presunta cocaina ritrovati nella stanza in uso a " _____ ", 215 grammi lordi di probabile sostanza da taglio occultati in cucina e le varie contaminazioni da cocaina. Ciononostante si è nuovamente ritenuto estraneo ai fatti, cosa che riteniamo del tutto improbabile per uno che viveva stabilmente nell'appartamento citato. Inoltre, durante la perquisizione, dietro la porta d'ingresso, è stata rinvenuta una valigia tipo trolley contaminata da cocaina, bagaglio che IM 1 ha riferito essere di _____, ma che quest'ultimo ha dichiarato non essere sua. A fronte di quanto emerso riteniamo che questa valigia possa essere stata utilizzata in passato per effettuare un consistente trasporto di stupefacente. _____ ha riferito di essere giunto in Ticino il 30 novembre 2017 proveniente da _____ in quanto qui avrebbe parenti e familiari. Riguardo a quanto rinvenuto a casa di IM 1 si è distanziato completamente dichiarando di non aver mai notato traffici di sostanze stupefacenti. _____ ha dichiarato di trovarsi da IM 1 da circa 20 giorni / 1 mese e di non percepire alcuna entrata. Secondo il suo dire erano IM 1 e _____ che provvedevano al suo sostentamento. Si è dichiarato estraneo ai fatti rispetto ai rinvenimenti di cocaina e ha precisato che nell'appartamento in questione ci vivevano lui, IM 1 e _____. A fronte del ritrovamento di un involucro contenente 20.5 grammi di presunta cocaina custodito all'interno della camera che occupava e meglio in una scatola delle scarpe, _____ ha dichiarato che si tratta di una sostanza per pulire piscine. Anche se le analisi dovessero dare esito negativo alla cocaina non è da escludere che la stessa possa essere sostanza da taglio. Inoltre, riguardo alla provenienza di questo involucro ha fornito dichiarazioni piuttosto inverosimili. _____, in una foto

mostratagli, ha riconosciuto tale IM 2 . Quest'ultimo, soprannominato " _____ " o " _____ " a dipendenza, a seguito dell'irruzione dei nostri servizi è riuscito a darsi alla fuga e risulta tuttora latitante. La nostra attività, come pure talune dichiarazioni rese a verbale, dimostrano come lo stesso fosse a tutti gli effetti stanziato nell'appartamento di IM 1. Le indagini hanno pure messo in evidenza il suo pieno coinvolgimento nel narcotraffico. Da parte nostra si è pure provveduto ad interrogare tale _____, ragazza presente al momento dell'irruzione a _____. Quest'ultima ha dichiarato di essere la compagna di IM 2 e che al momento dell'arrivo della Polizia si trovava in sua compagnia in una camera dell'appartamento in uso a IM 1. Anche lei ha dichiarato di non aver mai visto gli imputati trafficare sostanze stupefacenti, precisando di non aver mai rilevato la presenza di tali sostanze in casa. IM 1, riguardo alle alienazioni di cocaina riferite a _____, si è categoricamente ritenuto estraneo ai fatti. Ha precisato di conoscerlo di unicamente come " _____ " e di non aver mai avuto il suo numero di telefono. A fronte di queste sue risposte gli è stato contestato un incontro tra lui e _____ finalizzato ad una compravendita di cocaina, osservato dai nostri servizi il 12.04.2017, tuttavia anche in questo caso IM 1 ha negato ogni suo coinvolgimento. Sostanzialmente, contro ogni evidenza, IM 1 ha dichiarato di non aver mai alienato in alcun modo sostanze stupefacenti. Riguardo a queste fattispecie ci rimettiamo ai precedenti rapporti già trasmessi all'attenzione del Magistrato competente. (...) Conclusioni A seguito della perquisizione eseguita nell'appartamento di IM 1 è stato rinvenuto dello stupefacente, bilancini e sostanza da taglio. Inoltre sono stati prelevati e sequestrati diversi oggetti, apparecchi elettronici, telefoni cellulari, schede sim, il tutto riconducibile ad attività di spaccio. Riteniamo pure che tutta la sostanza contenuta nell'intestino del _____, ovvero almeno 300 grammi di cocaina, fosse destinata ai rubricati ed in particolar modo a IM 1. Allo stato attuale (aggiornamento delle ore 09:10) _____ ha espulso complessivamente

E. 3

Dall'estratto del casellario giudiziale svizzero risulta una condanna a una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di CHF 30.- a titolo di omissione del servizio o assenza ingiustificata (commissione reiterata) ex art. 82 cpv. 1 CPM e inosservanza di prescrizioni di servizio ex art. 72 cpv. 1 CPM (AI 82). IM 3, in aula, ha raccontato: " Da IM 3: come mai è stato condannato per violazione degli obblighi militari? R IM 3: mia figlia era malata e io dovevo andare a _____. Sono quindi andato ad _____ dal giudice per spiegare la situazione. Ho saputo ora di essere stato condannato." Dall'estratto del casellario giudiziale quello italiano (doc. TPC 31) non risultano precedenti condanne. 2.3. IM 1 Dall'estratto del casellario giudiziale svizzero (AI 81) e da quello italiano (doc. TPC 31) non risultano precedenti condanne. 3. Nascita e apertura inchiesta L'inchiesta ha avuto inizio in Italia e successivamente si è svolta anche sul territorio elvetico. 3.1. Inchiesta italiana Il secondo Reparto Investigativo del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, con il supporto del Regime Anticrimine CC di _____, ha sviluppato un'indagine investigativa, denominata "YEMEN 2016", concernente un network criminale transnazionale, operante nel traffico internazionale di cocaina dal Sudamerica all'Europa. Il narcotraffico è risultato essere attuato mediante l'invio di ingenti carichi di cocaina occultati in container di merce trasportati via nave dal Sudamerica all'Olanda, luogo dove la struttura criminale dispone delle basi logistiche per trasferire la sostanza nei paesi europei (AI 12, allegato 3, p. 2-3). Durante l'inchiesta, il monitoraggio fonico/telematico del _____ _____ (_____), personaggio direttamente collegato ai principali broker di distribuzione, già ricercato in Svizzera per traffico di stupefacenti e riciclaggio, ha permesso ai carabinieri

italiani di accertare che quest'ultimo era particolarmente attivo nel procacciamento di ingenti partite di cocaina, da commercializzare sia in Svizzera che in Italia attraverso distinte reti distributive, composte prevalentemente da persone sue connazionali, fra i quali figuravano tale _____ (_____) e IM 1 (AI 12, allegato 3, p. 3). Il 10 maggio 2017, a _____, si è tenuta una riunione di coordinamento fra le autorità italiane competenti per l'inchiesta ivi descritta e i rappresentanti della polizia cantonale ticinese e della polizia federale svizzera, in cui è stato deciso che sul nostro territorio sarebbe stata avviata un'indagine in merito a _____ e IM 1 (AI 12, allegato 3, p. 6). Le intercettazioni telefoniche delle autorità italiane hanno permesso di accertare che IM 1 era coinvolto nell'organizzazione criminale riconducibile al broker _____ come suo referente per la gestione del traffico di stupefacenti tra il Ticino e il Nord Italia (AI 12, allegato 5).

3.2. Inchiesta svizzera In data 6 aprile 2016, presso la stazione ferroviaria di _____, è stato fermato tale _____ (_____), il quale è stato trovato in possesso di 20.8 grammi di cocaina (AI 12, p. 5). La sostanza gli era stata consegnata da IM 1, che gli aveva offerto di lavorare per lui effettuando dei trasporti di stupefacente da _____ verso l'Italia (AI 12, allegato 7). Così ha dichiarato: " Un sabato di alcuni mesi fa, presso una discoteca di _____, avevo modo di conoscere un citt. _____ che risiede in Svizzera non so dove, venendo a conoscenza della mia situazione, mi offriva di lavorare occasionalmente per lui nel senso di recarmi a _____, comperare della droga e poi portarla in Italia" (AI 12, allegato 7) _____ è stato condannato, con decreto d'accusa del 26 aprile 2016, cresciuto in giudicato, alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di CHF 30 ciascuna e alla multa di CHF 500.- (AI 21). Il 17 marzo 2016 è stato arrestato, in Svizzera, _____, il quale aveva con sé, nascosti nelle intercapedini della vettura che conduceva, EURO 9'400, risultati essere direttamente contaminati da cocaina. In quell'occasione _____ era accompagnato da _____, che non è, però, inspiegabilmente, stato arrestato. Il 26 agosto 2016, il PP _____ ha emesso un mandato di cattura nei confronti di quest'ultimo, rimasto ad oggi inevaso (AI 21). In data 15 maggio 2017 è stato arrestato _____ (_____) per reati relativi alla Legge federale sugli stupefacenti. La polizia, durante l'osservazione effettuata precedentemente in data 12 aprile 2017, aveva accertato un incontro fra il predetto e IM 1, che per successive ammissioni di _____ era destinato alla compravendita di cocaina. Così ha infatti riferito: " A precisa domanda di chi mi sta interrogando rispondo che da IM 1 ho acquistato complessivamente 970 / 1'020 grammi di cocaina. Questo quantitativo deriva dai 60 grammi che ho venduto mensilmente nel corso dell'anno precedente al mio arresto a cui vanno aggiunti i 250 / 300 grammi che ho dichiarato aver venduto a _____. ADR che non conosco la provenienza della cocaina e non so nemmeno da chi si rifornisse a sua volta IM 1. A precisa domanda confermo che con IM 1 tutti gli scambi di droga per soldi sono avvenuti a _____, nei pressi del Bar _____, a parte due o tre transazioni che sono avvenute sotto il palazzo di _____ dove abito" (AI 12, allegato 6) Sempre durante il mese di maggio 2017, come detto, la polizia ticinese è stata informata dalle autorità italiane della presenza sul territorio elvetico di persone legate ad un'organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti, tra i quali vi erano _____ e IM 1 (AI 12, p. 3). La polizia ticinese, in data 28 agosto 2017, comunicava al PP _____ che IM 1 si trovava in territorio elvetico e che le autorità italiane avevano accertato che egli era ancora attivo nel traffico internazionale di stupefacenti in Italia, Svizzera e Olanda (AI 1). Considerato anche quanto emerso nell'ambito del procedimento penale a carico di _____ (INC.2017.3805), il Ministero pubblico (di seguito solo: MP) ha aperto

l'istruzione il giorno successivo (AI 2). Parallelamente, anche la polizia cantonale di Berna ha informato l'autorità penale ticinese di aver attivato un'indagine per il traffico di stupefacenti effettuato da cittadini _____. La polizia cantonale ha quindi richiesto la sorveglianza, mediante microfoni ambientali e geolocalizzazione GPS, della vettura in uso a IM 1 (AI 12), approvata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (di seguito solo: GPC) il 15 settembre 2017 per il periodo 18.09.2017-18.12.2017 (AI 19) e poi integrata successivamente da altre istanze richiedenti la sorveglianza delle utenze telefoniche in uso a quest'ultimo. 3.3. Chiusura dell'inchiesta L'istruzione in merito ai tre imputati è stata chiusa il 21 dicembre 2018 (AI 469, 470 e 471). Si segnala che, il 13 novembre 2018, il PP ha respinto la richiesta di IM 3, presentata il 26 settembre 2018, di procedere con il rito abbreviato (AI 461) e il 19 novembre 2018 ha respinto la stessa richiesta, datata 11 ottobre 2018, presentata da IM 2 (AI 462). La PP _____ ha successivamente emesso, l'8 maggio 2019, un atto d'accusa (di seguito solo: AA) aggiuntivo nei confronti di IM 2 a titolo di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. 4. Circostanze dell'arresto e incarcerazione 4.1. IM 1 e IM 3 IM 1 è stato fermato dalla polizia cantonale a _____, in Via _____, il 14 dicembre 2017, alle ore 22.00, mentre era alla guida dell'automobile VW Golf targata TI _____, intestata al cittadino italiano _____. Quali occupanti, oltre a IM 1, vi erano IM 3 e _____ (_____). Parallelamente la polizia ha fatto irruzione nell'appartamento di IM 1, provvedendo al fermo di _____ (_____), _____ (_____), _____ (_____), _____ (_____). Così il rapporto di arresto provvisorio: " In data 14.12.2017, nell'ambito dell'inchiesta denominata "Freebase 2", veniva fermata l'automobile VW Golf targata TI _____ in uso al nominato IM 1, veicolo intestato al cittadino _____, _____. Quali occupanti, oltre a IM 1 che conduceva il veicolo, vi erano IM 3 (passeggero anteriore) e _____ (passeggero posteriore). Quest'ultimo, sospetto "body packer", veniva accompagnato presso l'Ospedale _____ dove, sottoposto ad apposita radiografia, risultava aver ingerito numerosi ovuli contenenti sostanza stupefacente. Da un primo controllo risulterebbero circa 30 ovuli per un peso complessivo non inferiore a 300 grammi di sostanza. Riguardo all'importazione di questo quantitativo le versioni dei diretti interessati sono risultate in netto contrasto tra loro. IM 1 ha dichiarato di essere partito martedì 12.12.2017 alla volta di _____ per recuperare l'amico IM 3 con l'intenzione di recarsi a _____ "per fare un giro", quindi rientrare a casa. Nel tragitto di andata si sarebbero fermati a _____ dalla madre di IM 1 per passare la notte ed il giorno successivo, dopo aver visitato _____ ed in particolare la _____, avrebbero fatto rientro a _____, per passare la notte e quindi rientrare nella giornata di ieri in Svizzera. Riguardo a _____ ha specificato di averlo caricato in auto a _____. Non ha voluto rispondere sul motivo del passaggio ed ha precisato di non conoscerlo. Preso atto che lo stesso trasportava dentro di sé dello stupefacente, IM 1 si è ritenuto estraneo ai fatti. Dal canto suo IM 3 ha fornito una versione completamente differente. Ha spiegato di essere stato contattato da _____ il 12.12.2017, il quale gli avrebbe chiesto di poter essere recuperato in Francia dato che avrebbe voluto raggiungere la Svizzera. In quella circostanza, in comune accordo con IM 1, avrebbero deciso di andare a prenderlo in Francia, più precisamente nei pressi dell'aeroporto di _____. Una volta partiti avrebbero guidato per circa

E. 3.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome relativa ad un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo direttamente

o indirettamente la salute di molte persone, per avere, a _____, _____ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, nonché tra Zurigo e il Ticino, tra la Guyana Francese, la Francia e la Svizzera (Ticino), tra l'Italia e il Ticino, nel periodo 2004 – 14 dicembre 2017, con la partecipazione di terze persone, senza essere autorizzato, trasportato, importato, alienato, procurato in altro modo, nonché fatto atti preparativi volti all'acquisto, all'importazione e all'alienazione, di complessivi 2'185.87 grammi lordi di cocaina, di cui 289.00 grammi alienati, 496.87 grammi detenuti/importati/trasportati e per i restanti 1'400.00 grammi fatto atti preparatori;

E. 3.2

infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, a _____, _____ e in altre non meglio precisate località del Canton Ticino nel periodo marzo – settembre 2017, senza essere autorizzato, procurato in altro modo a terzi della sostanza stupefacente, e meglio, prendendo in consegna da un cittadino _____ non meglio identificato e consegnandoli a terza persona per l'ulteriore vendita sul territorio cantonale, procurato a terzi 1'000.00 grammi di marijuana;

E. 3.3

riciclaggio di denaro nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2017 ed il 6 dicembre 2017, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo della loro provenienza da un crimine, e meglio, per avere, in 42 occasioni, inviato per il tramite di agenzie di spedizione di denaro, segnatamente _____ e _____, denaro contante per un ammontare complessivo di CHF 13'510.00, denaro interamente provento della vendita di cocaina;

E. 3.4

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2017 e il 14 dicembre 2017, a _____ e a _____, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato un quantitativo imprecisato di marijuana e di cocaina ma almeno complessivi 2 grammi di marijuana e 1 grammo di cocaina; il tutto meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi. 4. IM 1, IM 2 e IM 3 sono prosciolti da ogni ulteriore imputazione. 5. IM 1 è condannato: 5.1. alla pena detentiva di 6 (sei) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 5.2. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta) caduna, per un totale di fr. 600.-- (seicento). 6. IM 2 è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 6.1. La richiesta di scarcerazione di IM 2 è respinta. 7. IM 3 è condannato: 7.1. alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 7.2. alla pena pecuniaria di 180 (centottanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta) caduna, per un totale di fr. 4'400.-- (quattromilaquattrocento), sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di 3 (tre) anni; 7.3. alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due). 7.4. L'esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 3 è sospesa in ragione di 30 (trenta) mesi, con un periodo di prova di 3 (tre) anni. Per il resto è da espiare; 7.5. Quale norma di condotta, per il periodo di prova, a IM 3 è fatto obbligo di continuare e ultimare la formazione professionale intrapresa. 8. Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett. o) CP è ordinata l'espulsione dal territorio svizzero di IM 1 per la durata di 7 (sette) anni. 9. Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett. o) CP è ordinata l'espulsione dal territorio svizzero di IM 2 per la durata di 10 (dieci) anni. 10. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro

ad eccezione di 1 Chiave GLUTZ 104 in metallo e 1 Chiave incisione nr 26 in metallo, entrambe di proprietà di IM 3, a favore del quale è ordinato il dissequestro a crescita in giudicato integrale della sentenza. 11. La tassa di giustizia di fr. 20'000.- (ventimila) e le spese procedurali sono poste a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna nella misura di 1/2 a carico di IM 1 e di 1/4 ciascuno a carico di IM 3 e IM 2. 12. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 12.1. La nota professionale dell'avv.

_____ è approvata per: onorario fr.
28'020.00 spese fr. 2'411.00 totale fr. 30'431.00

12.1.1. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 30'431.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4 CPP). 12.2. La nota professionale dell'avv. DUF 1, _____ è approvata per:

onorario fr. 9'870.00 spese
fr. 858.00 IVA (7,7%) fr. 826.05 totale fr.

11'554.05 12.2.1. IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 20'725.15 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4 CPP). 12.3. La nota professionale dell'avv. DUF 2, _____ è approvata

per: onorario fino al 31.12.2017 fr. 3'150.30 onorario dal 01.01.2018
fr. 29'895.00 spese fino al 31.12.2017 fr. 154.00 spese dal 01.01.2018
fr. 961.60 IVA (8%) fino al 31.12.2017 fr. 264.35 IVA (7,7%)
dal 01.01.2018 fr. 2'375.95 totale fr. 36'801.20

12.3.1. IM 3 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 36'801.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4 CPP). Distinta spese : Tassa di giustizia fr. 20'000.--

Inchiesta preliminare fr. 41'717.80 Spese postali,tel.,affr. in blocco
fr. 420.45 fr. 62'138.25 ===== Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 10'000.-- Inchiesta preliminare
fr. 20'858.90 Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 210.20 fr. 31'069.10

===== Distinta spese a carico di IM 2 (1/4) Tassa di giustizia
fr. 5'000.-- Inchiesta preliminare fr. 10'429.45 Spese postali,tel.,affr.
in blocco fr. 105.10 fr. 15'534.55 ===== Distinta spese a carico di IM 3
(1/4) Tassa di giustizia fr. 5'000.-- Inchiesta

preliminare fr. 10'429.45 Multa
fr. 200.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 105.10 fr. 15'734.55

===== Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona - Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona - Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna - Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna - Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna - Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali Il Presidente Il cancelliere

E. 8

ore e, nella notte a cavallo tra il

E. 8.1

L'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del previgente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). In quest'ambito, si inserisce l'eventuale responsabilità limitata dell'autore. In una sentenza dell'8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un'interpretazione puramente letterale del testo dell'art. 19 cpv. 2 CP ("il giudice attenua la pena") - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell'autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). Precisato come la diminuzione della responsabilità non costituisca che un criterio attenuante fra i molti altri - per esempio, le circostanze attenuanti specifiche di cui all'art. 48 lett. a - c, le circostanze di cui agli art. 11 cpv. 4, 16 cpv. 1, 18 cpv. 1, 21, 23 cpv. 1 e 25 CP - e come altre circostanze (ad esempio, i motivi biasimevoli) possano invece aumentare la colpa e compensare così la diminuzione della capacità cognitiva o volitiva, il TF ha precisato che, al riguardo, il giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.6). Nella valutazione delle ripercussioni dell'accertata scemata imputabilità sulla colpa soggettiva del reo, il giudice, esercitando l'ampio potere di apprezzamento che la legge gli conferisce in materia, può applicare la scala abituale: una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta ad una colpa da grave a molto grave in ragione di una diminuzione leggera della responsabilità; rispettivamente, può essere ridotta ad una colpa da media a grave in ragione di una diminuzione media della responsabilità o, ancora, può essere ridotta ad una colpa da leggera a media in ragione di una diminuzione grave della responsabilità (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). A partire da questa valutazione approssimativa, il giudice deve poi prendere in considerazione gli altri fattori di commisurazione della pena. Tale modo di procedere permette di tener conto integralmente della diminuzione della responsabilità e,

dunque, della colpa soggettivamente meno grave dell'imputato ma impedisce che a tale fattore venga attribuita un'importanza troppo grande, come invece accadeva in precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

E. 8.2

Per quanto concerne la colpa, per tutti e tre, va qualificata di grave (per IM 1 molto grave), laddove per grave è da intendersi l'entità della violazione del bene protetto, ossia la salute pubblica. Detto che, in tema di traffico di stupefacenti, il criterio decisivo nella commisurazione della pena rimane il grado di colpa e non tanto il quantitativo di droga trattato, la giurisprudenza ha stabilito che quest'ultimo rimane un elemento pertinente di cui occorre tener conto, perché più cocaina viene immessa sul mercato, più è messa in pericolo la salute delle persone (DTF 6B_370/2007). Per tutti e tre gli imputati anche la colpa soggettiva va considerata grave poichè il movente è stato caratterizzato per tutti dal facile guadagno. Nessuno di loro si è posto problemi a decidere di entrare a far parte dell'organizzazione volta al trasporto di droga su scala internazionale. Essi sono, per finire, stati fermati solo grazie all'intervento degli inquirenti: la loro ripetitività nell'agire illecito dimostra come sono ben saldamente introdotti nella malavita.

E. 8.3

IM 1, dei tre, è quello che ha la colpa maggiore, sia per i quantitativi sia per il fatto che lui, nella scala gerarchica dell'organizzazione criminale, occupa un gradino superiore, e merita la sanzione più severa. IM 1 ha messo a disposizione il suo appartamento quale base

organizzativa e il suo ruolo decisionale era da considerarsi sufficientemente autonomo, seppur comunque condizionato dalle istruzioni che gli davano _____ e _____. La difesa ha sostenuto in arringa che, seppur non potendo ancora parlare di sincero pentimento, la redazione dell'AA è stata possibile unicamente grazie alle sue ammissioni e che la pena debba essere ridotta di conseguenza. La Corte non ha però sposato tali argomentazioni, visto che egli ha riconosciuto la maggior parte dei traffici unicamente una volta messo alle strette e perlopiù solo in occasione del suo ultimo verbale. In armonia con la prassi dei nostri tribunali gli è stata inflitta, considerato altresì il concorso con il reato di riciclaggio, una pena detentiva di sei anni. Per quanto riguarda i reati di danneggiamento e minaccia la Corte ha deciso per una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr.

E. 8.4

IM 2, nella scala delle colpe, viene al secondo posto, poiché, seppur occupando i gradini più bassi della scala gerarchica, il quantitativo di stupefacente da lui alienato rimane comunque importante. Inoltre egli ha perseverato a continuare l'attività criminosa anche dopo che gli agenti della polizia hanno fatto irruzione nell'appartamento di IM 1, manifestando quindi l'assoluta mancanza di volontà di smettere di spacciare. La Corte ha gli ha quindi inflitto una pena detentiva di quattro anni e tre mesi.

E. 8.5

IM 3, in relazione alla gravità oggettiva dei fatti, è quello che ha la colpa meno grave, soprattutto in base al minore quantitativo di cocaina alienato. Ad attenuare la sua colpa vi è certamente la sua collaborazione con le autorità inquirenti, così come il fatto che, una volta uscito dal carcere, egli ha dimostrato di voler cambiare radicalmente stile di vita: ha trovato un posto di apprendistato e frequenta con buoni risultati la relativa scuola professionale. Non ha invece trovato accoglimento la tesi della grave angustia proposta dalla difesa, poiché egli era a beneficio dell'assistenza e di conseguenza disponeva dei mezzi finanziari sufficienti per poter mantenere sia sé stesso che la sua famiglia. L'attività legata al traffico di stupefacenti non l'ha intrapresa per necessità, ma solo e unicamente per poter ottenere facili guadagni. Per lui la Corte si è dipartita, considerato altresì il reato di riciclaggio, da una pena base di tre anni e mezzo, ridotti a tre in base alle attenuanti citate, così come il fatto che è stata ritenuta preminente, dal profilo della prevenzione sociale, la completazione del suo attuale percorso formativo, rispetta alla privazione della libertà. La pena è stata sospesa in ragione di 30 mesi, per un periodo di prova di tre anni, fissando però l'obbligo di continuare e ultimare la formazione professionale intrapresa quale norma di condotta per tutto il periodo di prova. Per quanto riguarda l'infrazione alla LF sugli stupefacenti in merito ai 1'000.00 grammi di marijuana, la Corte ha deciso per una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di CHF 30.- cadauna, per un totale di fr. 4'400.-, sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di tre anni, mentre per la contravvenzione è stata inflitta una multa di CHF 200.-. 9. Espulsione 9.1. Secondo l'art. 66a cpv. 1 lett. o CP il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 2) a prescindere dall'entità della pena inflitta. Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se l'espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera. Il Tribunale federale, in STF 1B_364/2017 del 12.09.2017 consid. 4.3., ha già avuto modo di precisare che sul tema del grave caso di

rigore previsto dall'art. 66a cpv. 2 CP non esiste ancora alcuna giurisprudenza dell'Alta Corte. Secondo la dottrina, nell'esaminare la proporzionalità dell'espulsione rispetto ai diritti di cui all'art. 8 CEDU (e dell'art. 10 Convenzione sui diritti del fanciullo), dovranno essere considerati i seguenti criteri: - la gravità del reato e la colpa dell'autore nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017 del 07.09.2017 consid. 4.1 e rinvii); - la durata del soggiorno del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà proporzionata la misura dell'espulsione); - il tempo trascorso dal compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto; - i legami sociali, familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con il Paese estero verso cui l'espulsione sarà ordinata; - la solidità della situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da cui si evince il carattere effettivo della vita familiare); - l'interesse dei figli, segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto anche della loro età; - lo stato di salute del prevenuto; - i pregiudizi che possano colpire il prevenuto in caso di espulsione verso il suo paese di origine (Perrier Depeursinge, in *Revue Pénale Suisse*, RPS 135/2017, L'expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 litt. a e rinvii, CRP del 01.03.2018, inc. 17.2017.232, consid. 10.1).

9.2. IM 2 è cittadino _____ e in aula ha ribadito di non aver alcuni legami con il territorio svizzero e di non opporsi alla sua espulsione. La Corte ha quindi ritenuto adeguato pronunciare la sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 10 anni.

9.3. Anche IM 1 è cittadino _____, ma, a differenza di IM 2, egli ha in Svizzera _____ bambine. Questo non è però certo sufficiente per poter prescindere dall'espulsione obbligatoria, a maggior ragione ritenuto come l'imputato non sia stato in nessun momento frenato nel delinquere dalla presenza delle figlie. Inoltre in aula IM 1 ha dichiarato di non opporsi alla sua espulsione. La Corte, ben ponderato l'interesse pubblico, ha comunque tenuto in considerazione la presenza delle bambine e ha ritenuto adeguato pronunciare l'espulsione dal territorio svizzero per la durata di 7 anni.

10. Sequestri La Corte ha disposto il dissequestro, come chiesto in occasione del dibattimento, di 1 Chiave GLUTZ 104 in metallo e 1 Chiave incisione nr 26 in metallo, entrambe di proprietà di IM 3. Per tutti i restanti oggetti indicati negli AA è stata invece ordinata la confisca.

11. Tasse di giustizia e spese procedurali

11.1. La tassa di giustizia di CHF 20'000.- e le spese procedurali sono poste a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna, tenuto conto delle rispettive colpe, nella misura di 1/2 a carico di IM 1 e di 1/4 ciascuno a carico di IM 3 e IM 2.

11.2. Quanto alle note professionali presentate dai difensori d'ufficio degli imputati, si evidenzia che le stesse, ritenute congrue, sono state approvate così come esposte.

11.2.1. La nota professionale dell'avv. _____ è stata approvata per complessivi CHF 30'431.-, di cui CHF 28'020.- onorari e CHF 2'411.- spese. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di CHF 30'431.- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

11.2.2. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è stata approvata per complessivi CHF 11'554.05.-, di cui CHF 9'870.-, onorari, CHF 858.- spese e IVA al 7.7%. IM 2, richiamata la decisione di tassazione intermedia (AI 409) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di CHF 20'725.15 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

11.2.3. La nota professionale dell'avv. DUF 2 è stata approvata per complessivi CHF 36'801.20 di cui CHF 32'045.30 onorari, CHF 1'115.60 spese e IVA al 7.7% sino al 31.12.2017 e al 8% dal 01.01.2018. Visti gli art.: 12, 25, 34, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 70, 71, 106, 144 cpv. 1, 180 cpv. 1, 286, 305bis n. 1 CP; 19 cpv. 1 da lett. a) a g), cpv. 2 e cpv. 4 nonché 19a LStup; 115 cpv. 1 lett. a e b) LStr; 80 segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422

segg. e 429 CPP nonché 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. IM 1 è autore colpevole di:

E. 13

ed il

E. 14

dicembre 2017, avrebbero pernottato presso un hotel _____ della zona. La mattina del 14 dicembre, come da accordi, si sarebbero incontrati con _____ verso le ore 09:00, senza tuttavia fornire maggiori dettagli sul suo arrivo in Francia. IM 3 ha infine ammesso di essere stato a conoscenza del fatto che _____ trasportava dello stupefacente, immaginando che la custodisse dentro di sé, per un quantitativo compreso tra 150 - 250 grammi di sostanza e che per il trasporto avrebbe ricevuto un compenso. Ha precisato di non essere stato a conoscenza della natura della sostanza e di non aver nemmeno pattuito l'ammontare del suo compenso. IM 3 ha pure precisato che anche IM 1 sarebbe stato ricompensato, ma solo una volta giunti a _____. Precisiamo che IM 3, riguardo alla destinazione della cocaina trasportata quest'oggi, ha spiegato che la stessa era destinata a tale " _____ " di _____, socio del corriere recuperato in Francia. Inoltre, per conto di " _____ ", ha ammesso di aver effettuato due invii di denaro per un ammontare di complessivi ca. euro 1000.- da una agenzia _____ di _____, come da specifiche direttive di " _____ ". Ha pure confermato di essere stato a conoscenza che quest'importo sarebbe provento di attività illecite dato che questo soggetto non lavora e non percepisce un regolare stipendio. Non da ultimo IM 3 ha ammesso di aver alienato, nel periodo luglio - novembre 2017, sotto forma di palline da 0.8 grammi, complessivi 50 grammi di cocaina ad acquirenti che vanno ancora identificati. IM 1, invitato a prendere posizione sulle dichiarazioni di IM 3, ha parzialmente modificato le sue affermazioni relative al viaggio, tuttavia si è sempre mantenuto estraneo riguardo allo stupefacente. _____, interrogato presso l'apposito ufficio dell' _____, ha dichiarato di aver conosciuto, sei mesi orsono, un tale _____, persona che gli avrebbe proposto di effettuare un trasporto di cocaina. Una volta dato il suo consenso si sarebbe recato in Guiana Francese dove sarebbe stato accolto dalle persone che gli avrebbero poi fornito il carico di droga. Dopo aver fatto diversi mesi di pratica nell'ingoiare carote, settimana scorsa sarebbe nuovamente stato contattato da _____ ricevendo indicazioni più precise sulle modalità del trasporto. Dopo aver ricevuto ed ingoiato circa 30 ovuli, il 13.12.2017 sarebbe partito in aereo alla volta di _____, ben sapendo che ad attenderlo vi era IM 3, persona che aveva vista unicamente in foto. Sapeva pure che IM 3 non sarebbe stato da solo, bensì accompagnato da un'altra persona a lui sconosciuta ed in seguito risultata essere IM 1. _____ ha negato di conoscere il destinatario finale dello stupefacente, spiegando unicamente che la droga sarebbe dovuta arrivare a _____. Una volta evacuati gli ovuli avrebbe dovuto ricevere un compenso pari a euro 1'800. - Parallelamente al fermo del veicolo in territorio di _____, i nostri servizi hanno fatto irruzione nell'appartamento intestato a IM 1. Al suo interno, gli agenti intervenuti, hanno provveduto al fermo di _____, _____, _____ e _____. La perquisizione degli spazi abitativi ha sostanzialmente permesso di rinvenire quanto segue: Camera da letto risultata essere in uso a _____. All'interno di una scatola di scarpe marca Versace: - Un sacchetto contenente 20.5 grammi lordi di sostanza bianca Camera di IM 1 Cassettera: - Confezioni in plastica contenenti complessivamente 79 grammi lordi di cocaina - Una confezione in plastica contenente 34 grammi lordi di cocaina - Una pesola di

precisione con tracce di cocaina Armadio dei vestiti: - Una confezione in plastica contenente

E. 18

ovuli per un peso complessivo lordo di 261.2 grammi. Stando a quanto emerso sinora dovrebbe espellerne ulteriori ca. 12/14.” (AI 80) Con istanze del 15 dicembre 2017, il PP ha richiesto la carcerazione preventiva di IM 1 e IM 3 per un periodo di 3 mesi, e meglio fino al 15 marzo 2018 (AI 94 e 95), accolte dal GPC per un periodo sino al 14 marzo 2018 (AI 100 e 103). IM 1, l'8 febbraio 2018, ha ricevuto una sanzione disciplinare dalla struttura carceraria ticinese, consistente nella sospensione dei benefici del regime di incarcerazione, poiché ha rivolto il dito medio verso la telecamera della videosorveglianza (AI 203). Il PP ha presentato domanda di proroga della carcerazione di IM 1 e IM 3, per ulteriori 3 mesi, e meglio sino al 14 giugno 2018, in data 8 marzo 2018 (AI 291), che è stata accolta dal GPC il 16 marzo 2018 (AI 317 e 318). Il 17 maggio 2018, IM 1 ha richiesto di essere posto in regime di espiazione anticipata della pena (AI 404), richiesta accolta dal PP il 13 giugno 2018 (AI 415), data in cui il PP ha deciso la scarcerazione di IM 3 (AI 414).

4.2. IM 2 Dal rapporto di arresto di IM 1 e IM 3 emerge che IM 2 era presente nell'appartamento di IM 1 quando vi è stato l'intervento di polizia il 14 dicembre 2017, ma è però riuscito a darsi alla fuga e a far perdere agli agenti le proprie tracce. L'imputato è però stato fermato dalle Guardie di confine (di seguito solo: GCF) in data 14 febbraio 2018, alle ore 13.20, mentre attraversava, in entrata, il valico doganale di _____ a bordo di una Mercedes C220, alla cui guida vi era _____ (_____), proprietario del veicolo. La perquisizione dell'automobile ha permesso agli agenti di rinvenire, occultati sotto la parte posteriore del sedile conducente, 440 grammi di cocaina. Così il rapporto di arresto provvisorio: " Nelle circostanze di tempo citate, in entrata al valico doganale di _____ le GCF fermavano per un controllo l'automobile Mercedes C220, targata TI _____. Sul veicolo prendevano posto tre persone e meglio: _____ (conducente e proprietario del veicolo), _____ (seduta sul sedile anteriore di destra) e IM 2 (seduto sul sedile posteriore di destra). La perquisizione dell'automobile permetteva di rinvenire, occultati sotto la parte posteriore del sedile conducente, un involucro contenente una sostanza che l'esame preliminare delle GCF permetteva di stabilire essere cocaina e dal peso lordo di 440 grammi. In merito alla sostanza stupefacente trovata nell'automobile e alle circostanze che hanno portato al fermo, i tre imputati hanno fornito versioni alquanto contrastanti tra loro. IM 2 ha dichiarato che nel pomeriggio del 14 febbraio 2018, mentre si trovava a _____ aveva inviato un messaggio tramite applicazione WhatsApp a _____, chiedendogli un passaggio fino a _____, località che voleva raggiungere per fare visita alla sua ragazza _____. _____ aveva esaudito la richiesta del suo amico e lo aveva raggiunto a _____, accompagnato da _____. I tre si erano recati quindi a _____ da dove, dopo aver mangiato qualcosa, erano ripartiti verso la Svizzera per essere poi fermati alla dogana di _____. L'imputato ha dichiarato che _____ e _____ gli avevano detto che nell'automobile di quest'ultimo c'era della cocaina, senza precisarne la quantità e il luogo esatto in cui essa si trovava. Per quanto concerne i fatti che lo vedono coinvolto nell'inchiesta denominata FREEBASE 2, a carico di cittadini _____ attivi nel traffico di cocaina, dopo qualche reticenza iniziale IM 2 ha rilasciato alcune ammissioni concernenti il suo coinvolgimento. Ha dichiarato di aver iniziato a spacciare cocaina in Ticino all'incirca un paio di anni orsono. I suoi fornitori erano cittadini _____, _____, nonché un suo connazionale. Dai primi ha dichiarato di aver acquistato settimanalmente

E. 20

grammi di sostanza, lungo un periodo di tre / quattro mesi e per un totale complessivo di cocaina di almeno 240 grammi. Dagli _____ ha ammesso di averne acquistati complessivamente

E. 20.00

grammi di cocaina IM 1, nel suo verbale del 12 giugno 2018, ha dichiarato quanto segue: " Gli interroganti mi ricordano di aver menzionato, nei precedenti interrogatori, delle vendite a tale _____ che verosimilmente mi prendeva sempre 10/15 grammi. (Verb. 20.02.2018 pag. 21. Traccia 2244) e di un acquirente di _____ che mi prendeva 50 grammi alla settimana (cfr. Verbale 29.05.2018 / traccia 604). Da parte mia smentisco per quello di _____, ma confermo di aver venduto della cocaina a tale _____ di _____. A quest'ultimo reputo di avergli venduto in più occasioni complessivamente ca. 20 grammi di cocaina, cessioni avvenute tra _____ e _____ nel periodo settembre-dicembre 2017 al prezzo di CHF 60.- al grammo, soldi che ci ha interamente dato." (AI 426, IM 1, allegato 16) Nel verbale finale l'imputato ha asserito di non ricordarsi di tale traffico, ma lo ha però confermato in aula, di guisa che l'accusa è stata confermata senza ulteriori commenti. 6.3.1.1.11. Tale non meglio identificato cittadino _____, 10.00 grammi di cocaina Come indicato nel rapporto di richiesta di proroga della sorveglianza tecnica dell'8 novembre 2017 (AI 64), il 28 ottobre 2017, IM 1 ha incontrato a _____ un cittadino _____, al quale ha consegnato, come campione di prova, 10 grammi di cocaina. Successivamente i due si sono recati a _____, luogo di dimora di _____, in cui IM 1 si è procurato ulteriori 50 grammi di cocaina, che ha poi consegnato al cittadino _____, al prezzo complessivo dichiarato di euro 1'500/1'800.-. In aula il PP ha dichiarato che questi 10 grammi sono compresi nei 60 grammi imputati al considerando 6.3.1.1.17 e che di conseguenza vanno decurtati dal totale. Su tale punto l'accusa è pertanto caduta. 6.3.1.1.12. tale non meglio identificato " _____", 110.00 grammi di cocaina IM 1 ha ammesso il quantitativo sia nel suo verbale finale (AI 456) sia in aula, di guisa che l'accusa è stata confermata. 6.3.1.1.13. Tale non meglio identificato _____, 90.00 grammi di cocaina Nel suo verbale del 29 maggio 2018 l'imputato si è così espresso: " Gli interroganti mi chiedono di prendere posizione sulle persone nominate le quali mi devono corrispondere dei soldi, dato che è chiaro che mi riferisco al provento delle vendite dei 500 grammi di cocaina acquistati in Svizzera interna. Inoltre fra gli acquirenti emerge pure _____. Secondo gli inquirenti si tratta proprio di _____ che mi deve corrispondere CHF 4'100.- per almeno 90 grammi di cocaina. Da parte mia rispondo che mi rimetto alla traccia e a quanto dettomi dagli interroganti. Mi si chiede dove e in che momento ho consegnato questi 90 grammi di cocaina a _____ e rispondo che non me lo ricordo." (AI 426, IM 1, allegato 14) IM 1 ha poi confermato tale traffico, così come il nominativo di _____, nel suo verbale del 12 giugno 2018: " _____ in misura di 90 grammi che gli ho consegnato in una singola occasione avvenuta a _____, per strada, se non sbaglio due giorni dopo l'acquisto della sostanza. Anche lui mi ha pagato un paio di giorni dopo aver ricevuto lo stupefacente" (AI 426, IM 1, allegato 16) Nel suo verbale finale l'imputato ha però dichiarato di non aver mai venduto niente a _____ (AI 456), in contrasto con quanto dichiarato precedentemente. In aula ha così risposto: " R IM 1: io a _____ però non ho mai venduto droga e nemmeno ad un altro _____. Nei miei verbali precedenti è stato messo che io ho venduto a lui, però io ho firmato quei verbali senza guardare e senza

leggere.” La Corte ha però ritenuto valida la precedente ammissione di IM 1, il quale ha spiegato nel dettaglio la vendita e la consegna dello stupefacente, per poi invece ritrattare in aula al solo scopo di giocare al ribasso con i quantitativi e diminuire di conseguenza le proprie responsabilità. L'accusa è stata pertanto confermata. 6.3.1.1.14. _____, 970.00 grammi di cocaina _____ nel suo verbale di interrogatorio del 27 luglio 2017 ha così riferito: " A precisa domanda di chi mi sta interrogando confermo che da IM 1 ho acquistato complessivamente 970 / 1'020 grammi di cocaina. Questo quantitativo deriva dai 60 grammi che ho venduto mensilmente nel corso dell'anno precedente al mio arresto a cui vanno aggiunti i 250 / 300 grammi che ho dichiarato aver venduto a _____." Va subito detto che le dichiarazioni di IM 1, in merito ai traffici con _____, non sono mai state lineari nel tempo. Nel suo primo verbale in polizia, il 15 dicembre 2017, egli ha negato ogni coinvolgimento con tale personaggio: " Gli agenti interroganti mi contestano che a fronte di una documentazione fotografica che è stata mostrata a _____, quest'ultimo mi ha riconosciuto quale suo fornitore di cocaina al quale ho venduto nel periodo compreso tra maggio 2016 e maggio 2017, complessivamente 970 / 1'020 grammi di cocaina al prezzo medio di CHF 70.- al grammo. Mi viene chiesto di prendere posizione in merito. Rispondo che non è vero quello dichiarato da _____. Inoltre vorrei dire che io non ho nemmeno il numero di telefono di questa persona." (AI 80, allegato 1) Nel verbale del 15 marzo 2018 ha invece ammesso di aver venduto a _____

E. 23

grammi, mentre dal cittadino _____ un totale di 40 grammi. Per quanto concerne quest'ultimo, l'imputato ha dichiarato di conoscerlo unicamente con il soprannome _____ e che lo stesso era stato arrestato in Italia all'incirca cinque o sei mesi fa. IM 2 ha ammesso di aver spacciato a sua volta un quantitativo di cocaina pari ad almeno 303 grammi. È altresì doveroso precisare che in occasione dell'intervento di Polizia del 14 dicembre 2017, avvenuto presso l'appartamento di IM 1 , arrestato unitamente ad altri cittadini _____ implicati nel traffico di cocaina, IM 2 si era dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. La presenza di quest'ultimo nell'appartamento era stata confermata dalla sua ragazza _____, la quale aveva dichiarato che pochi istanti prima dell'irruzione lo stesso si trovava all'interno insieme a lei. _____ ha dichiarato di essere partito dal proprio domicilio verso le ore 1800 del 12 febbraio 2018. Alla guida della propria automobile aveva raggiunto un parcheggio ubicato a _____ , nei pressi dell'aeroporto di _____, da dove con un volo della compagnia _____ era andato dapprima ad _____ e quindi con il treno a _____. In quest'ultima località si era incontrato con IM 2. Il loro incontro non aveva a suo dire alcuno scopo particolare. I due avevano trascorso la notte presso l'appartamento di un amico di IM 2 e il giorno seguente si erano incontrati con _____. Trascorso un po' di tempo insieme, i due uomini si erano separati dalla donna per ritrovarsi nuovamente nel corso della serata. _____ aveva accettato la loro proposta di rientrare insieme in Svizzera e quindi, la sera del 13 febbraio 2018, i tre erano ripartiti a bordo di un'automobile guidata dalla donna. Giunti al parcheggio di _____ , _____ aveva recuperato la sua automobile e, seguito da quella guidata da _____, aveva raggiunto il centro di _____. La donna aveva parcheggiato il suo veicolo e insieme a IM 2 era salita a bordo dell'automobile di _____. Ripartiti alla volta della Svizzera, il loro viaggio era stato interrotto al valico doganale di _____ ha negato di essere stato a conoscenza della presenza della cocaina sulla sua automobile. _____ ha dichiarato di essere partita dai Paesi Bassi il giorno 13 febbraio 2018, insieme a _____ e a un secondo uomo da lei conosciuto con il nome

_____ e in seguito identificato nella persona di IM 2. A bordo di un'automobile da lei noleggiata, della quale non ha saputo fornire alcun particolare se non che si trattava di una Opel, il terzetto aveva raggiunto un aeroporto italiano non molto distante dalla Svizzera. Anche in merito a questa meta l'imputata non è stata in grado di essere più precisa. Verso le ore 1200 del 14 febbraio 2018, _____, IM 2 e _____ erano ripartiti a bordo dell'automobile di quest'ultimo con l'intenzione di raggiungere la Svizzera, fino al momento in cui erano stati fermati dalle Guardie di Confine. _____ ha dichiarato che della cocaina rinvenuta nell'automobile non ne sapeva nulla. Ha però affermato che prima di partire dai Paesi Bassi, _____ e _____ gli avevano chiesto di acquistare del nastro adesivo nero, una macchina per il sottovuoto e i relativi sacchetti in plastica. A suo dire il denaro necessario le era stato inviato tramite agenzia _____ da uno dei due uomini. _____ aveva fatto quanto chiestole e aveva poi consegnato il tutto presso un appartamento di _____. IM 2 e _____ sono stati accompagnati all'Ospedale _____ di _____ per essere sottoposti alla TAC dell'addome. Per entrambi l'esame in questione non ha evidenziato la presenza di oggetti o corpi estranei, quali palline od ovuli contenenti sostanze stupefacenti. Alla luce di quanto emerso e considerati i gravi indizi di colpevolezza dei tre imputati, chiediamo il mantenimento del loro arresto. IM 2 risulta oggettivamente coinvolto in un'inchiesta tuttora in corso svolta a carico di cittadini _____. Occorre inoltre vagliare la posizione di _____, il quale potrebbe anch'egli essere implicato nell'inchiesta FREEBASE 2. Un rilascio degli imputati permetterebbe loro non solo di inquinare le prove, ma anche di entrare in contatto con terze persone coinvolte nel traffico e non ancora identificate. Non avendo inoltre alcun legame con la Svizzera, a eccezione di _____, è ipotizzabile che gli altri imputati possano darsi alla fuga al fine di sottrarsi al procedimento penale. La carcerazione preventiva è inoltre necessaria al fine di procedere all'analisi dei telefoni cellulari in possesso degli imputati, nonché alle analisi dei prelievi eseguiti sulle loro mani. Occorrerà altresì procedere agli accertamenti relativi agli invii di denaro provento dell'attività di spaccio, all'identificazione di ulteriori correi e al chiarimento dei ruoli di ciascun imputato." (AI 214) Con istanza 16 febbraio 2018, il PP ha richiesto la carcerazione preventiva di IM 2 per un periodo di 3 mesi, e meglio fino al 14 maggio 2018 (AI 231), accolta dal GPC il medesimo giorno (AI 234). Con scritto del 9 maggio 2018, IM 2 ha richiesto di essere posto in regime di spionaggio anticipata della pena (AI 395), richiesta accolta dal PP l'11 maggio 2018 (AI 396). 5. L'organizzazione criminale Riguardo al funzionamento dell'organizzazione criminale sul territorio ticinese si riporta di seguito lo stralcio del rapporto di inchiesta, che ben illustra i ruoli dei vari protagonisti: " Per cominciare quest'ultimo ha confermato che tutto lo stupefacente rivenduto in Ticino unitamente a _____, da lui ammesso in misura di 2 kg di cocaina a fronte dei 3 Kg contestatigli, è stato procurato da _____, soprannominato _____, _____, o anche _____. Concordato il quantitativo necessario a soddisfare il fabbisogno dei propri acquirenti, _____ si recava puntualmente in Olanda, a _____, per prendere contatto ed i dovuti accordi con i fornitori. Con loro si occupava di organizzare i trasporti dello stupefacente, che di regola venivano effettuati per mezzo di automobili immatricolate in Olanda e condotte da ulteriori cittadini _____, naturalizzati _____. I quantitativi di cocaina esportata dall'Olanda non erano mai inferiori al chilogrammo e servivano a soddisfare, oltre al Ticino, anche il mercato di altri paesi, fra cui Germania, Italia e Francia. In sostanza il carico partito da _____ veniva distribuito a dipendenza del fabbisogno di ogni singolo paese. A suffragio di queste sue affermazioni citiamo le

intercettazioni ambientali nr. 1463 e 1639 del 15, rispettivamente 20 novembre 2017 in cui i dialoghi vertono su di un carico di 5 Kg di cocaina in partenza dall'Olanda da smerciare tra l'Italia e la Svizzera. In relazione a questo trasporto, di cui non si è a conoscenza se si sia concretizzato o meno, al Ticino sarebbero spettati ben 4 Kg di cocaina. Per quanto ci compete, dall'Olanda, _____ provvedeva a contattare _____ al fine di indicargli il numero di telefono del corriere in modo che i due potessero organizzare l'incontro e la transazione. Quest'ultimo, una volta ricevuto il carico, si occupava di consegnarlo ad uno sconosciuto cittadino _____ localizzato nella zona di _____, luogo dove la cocaina veniva stoccata, lavorata e confezionata per la distribuzione. Si precisa che lo stupefacente veniva sempre rifornito in conto vendita. Una volta piazzato, erano _____ e IM 1 che si occupavano, con una frequenza di circa due volte alla settimana, di recuperare i soldi dai loro acquirenti. In seguito gli importi riscossi venivano cambiati in euro in vari uffici cambi della regione e recapitati regolarmente in Italia a favore di _____. Parte del denaro veniva quindi reinvestito per finanziare ulteriori approvvigionamenti di cocaina. Al fine di non lasciare traccia delle loro operazioni, l'ammontare dei soldi che provvedevano a cambiare era sempre inferiore a CHF 5'000.- e le transazioni eseguite in diversi uffici cambi del Cantone; in questo modo potevano destare meno sospetti nei gestori. Il fatto di recarsi in due permetteva inoltre loro di acquistare maggiore valuta in euro. Anche se IM 1, come da sue stesse ammissioni, avesse già partecipato al trasporto e consegna dei soldi a _____, era _____ che si occupava di quest'incombenza. Prima della partenza, il denaro veniva custodito da un altro sodale non meglio identificato, stanziato a _____. Riguardo allo smercio dello stupefacente, una volta concordato il quantitativo con l'acquirente, che solitamente variava tra i 50 ed i 100 grammi per volta, IM 1 provvedeva a contattare _____ il quale nel giro di poche ore gli consegnava la sostanza richiesta già confezionata e pronta per la vendita. Gli scambi avvenivano principalmente a _____ ed in particolare nelle adiacenze del negozio di _____ gestito da _____, persona condannata il 2 luglio 2018 per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti nell'ambito della medesima indagine. Per rendere l'idea del calibro delle persone imputate, facciamo notare come i loro acquirenti, parte di questi identificati, risultavano quasi tutti a loro volta attivi nello spaccio di cocaina sul nostro territorio. Alcuni di loro sono tutt'ora indagati o già condannati per reati in urto alla LF sugli stupefacenti e fra questi spicca il nome di _____, persona già imputata in un altro procedimento penale del Canton Ticino. Visto che non è stato possibile procedere al rintraccio di tutti gli acquirenti/spacciatori, dato che alcuni di loro, almeno in maniera ufficiale, non risultano risiedere in Svizzera, sarà nostra premura richiedere al Magistrato competente la pubblicazione dei necessari mandati di cattura per poter procedere nei loro confronti. L'attività investigativa condotta prima e dopo il fermo dei rubricati permetteva inoltre di definire come l'appartamento di IM 1 fungesse da vera e propria base logistica per lo spaccio di cocaina in Ticino. Questo luogo, oltre a permettere il soggiorno in Svizzera di diversi soggetti, parte di loro acquirenti stessi di IM 1, veniva utilizzato sia per custodire che per preparare lo stupefacente destinato all'alienazione. Se per il titolare dell'appartamento non era la regola, dagli interrogatori dei suoi coinquilini emergeva come questi fossero soliti nascondere lo stupefacente in casa, in particolare sotto il frigorifero della cucina. I sequestri operati il 14 dicembre 2017 lo confermano.” (AI 426)

6. Fatti e motivi a delinquere 6.1. IM 2 6.1.1. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti A IM 2 è contestato il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, a _____, _____, _____, _____, _____ e altre non

meglio precisate località del Canton Ticino, dall'ottobre 2016 al 14 febbraio 2018, senza essere autorizzato, detenuto, acquistato e importato, fatto preparativi volti all'alienazione e alienato complessivi ca. 2'289.40 grammi lordi di cocaina dal grado di purezza solo parzialmente conosciuto. Di seguito le singole contestazioni nel dettaglio. 6.1.1.1.

Detenzione di 93.26 grammi netti di cocaina in data 14.12.2017 IM 2 è accusato di avere, a _____, in data 14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di _____ e IM 1, detenuto complessivi 93.26 grammi netti di cocaina, sostanza contenuta in tre sacchetti di plastica di cui uno contenente 65.85 grammi netti (grado di purezza 24.2%), uno contenente 24.45 grammi netti (grado di purezza 32.4%) e uno contenente 2.96 grammi netti (grado di purezza 20.6%), sostanze rinvenute all'interno dell'appartamento di IM 1, pure in uso all'imputato, e destinate alla vendita a terze persone. L'elenco degli oggetti sequestrati durante la perquisizione domiciliare dell'appartamento di IM 1 riporta le seguenti voci: - Sacchetto _____ contenente cocaina 79 grammi lordi reperto SAD 15629; - Sacchetto contenente cocaina 34 grammi lordi reperto SAD 15629; - Confezione polvere 2.5 grammi lordi reperto SAD 15629. (AI 80, allegato 3) Il rapporto dell'università di _____ ha stabilito che i 65.9 grammi netti di cocaina hanno una purezza del 24.2%, i 25 grammi del 32.4% e i 3 grammi del 20.6% (AI 177). IM 2 ha ammesso il reato nel suo interrogatorio finale dell'11 ottobre 2018. Così egli ha dichiarato: " A) per avere, a _____, in data 14 dicembre 2017, in correttezza con IM 1 e _____, senza essere autorizzato, detenuto complessivi 93.26 grammi netti di cocaina (grado di purezza dal 20.6% al 32.4%), nonché 2.41 grammi netti di marijuana e 2 spinelli di canapa, sostanze rinvenute dalla polizia all'interno dell'appartamento di IM 1 in cui anche io alloggiavo e destinata alla vendita a terze persone; R Confermo che il 14 dicembre 2017 mi trovavo a casa di IM 1. La cocaina sequestrata era di _____ e anche mia. Sapevo che io e lui nascondevamo della droga in casa di IM 1. Era di entrambi. Il PP mi ricorda che questa cocaina era contenuta in tre distinti sacchetti di plastica di cui uno contenente 65.85 grammi netti (grado di purezza 24.2%), uno contenente 24.45 grammi netti (grado di purezza 32.4%) e uno contenente 2.96 grammi netti (grado di purezza 20.6%). In particolare sul sacchetto contenente 65.85 grammi e sul sacchetto contenente 24.45 grammi è stato rinvenuto il mio DNA. R Ne prendo atto. Come detto i sacchetti erano nostri, ossia miei, di IM 1 e di _____, avremmo venduto quella cocaina." (AI 448) IM 1 ha però confermato in aula che i 2.96 grammi di cocaina che si trovavano nel suo armadio erano di sua esclusiva proprietà, motivo per il quale la Corte decurtato tale quantitativo dai 93.26 grammi imputati a IM 2, per un totale quindi ritenuto di 90.30 grammi. 6.1.1.2.

Importazione di complessivi 302.20 grammi netti di cocaina in data 14.02. 2018 IM 2 è accusato di avere, a _____ (NL), _____ (I) e _____, senza essere autorizzato, in data 14 febbraio 2018, con la partecipazione di _____ (_____) e _____, acquistando previamente lo stupefacente a _____ da tale non meglio identificato _____ e successivamente confezionandolo per il viaggio verso la Svizzera, partendo da _____ il giorno 13 febbraio 2018 a bordo dell'autovettura marca Opel con targhe olandesi in precedenza noleggiata e condotta da _____, raggiungendo _____ il 14 febbraio 2018, abbandonando lì il veicolo Opel in un parcheggio e recuperando la vettura Mercedes Benz targata TI _____ di proprietà di _____, indi proseguendo il viaggio a bordo della stessa verso il confine svizzero sempre unitamente a _____ e _____ attraversando il confine al valico di _____, importato in Svizzera complessivi 302.20 grammi netti di cocaina (grado di purezza dell' 84.9%), sostanza destinata alla vendita sul territorio svizzero da parte sua e di

_____ . IM 2 nel suo primo verbale in polizia, il 14 febbraio 2018, ha così dichiarato:
" D: Ha domande e/o dichiarazioni spontanee da porgere alle Autorità? R: Vorrei dire che oggi ho chiesto un passaggio al mio amico _____ e non conosco il suo nome di famiglia. Noi siamo amici da circa 2 anni e spesso e volentieri siamo in giro insieme. Mentre mi trovavo in centro a _____ chiedevo scrivevo via WhatsApp il mio amico _____ e gli chiedevo se poteva darmi un passaggio perché volevo venire a _____ la mia ragazza _____. Lui mi diceva che era in giro e quindi è venuto a prendermi a _____ insieme alla sua ragazza, come mi ha detto _____, siamo andati a mangiare al ristorante _____ di _____, locale che si trova vicino al cinema. La ragazza in questione è la donna che è stata fermata con noi a bordo del veicolo di _____. Dopo aver mangiato, _____ ha pagato il conto e siamo partiti in direzione della Svizzera, siamo andati verso _____, poiché era sua intenzione di recarsi al _____ di _____. _____ mi aveva detto che dopo la pausa al grande magazzino _____, mi avrebbe portato a _____. Siamo partiti da _____ ed abbiamo raggiunto una dogana che non ricordo il nome, dove siamo stati fermati dalle Guardie di Confine. A seguito del fermo siamo stati accompagnati al loro Posto di _____, dove hanno trovato un pacchetto con della droga, da come mi è stato detto, poiché io non ho visto nulla. In seguito sono stato portato presso l'ospedale _____ di _____ per essere sottoposto a TAC per verificare o meno la presenza di oggetti estranei all'interno del mio corpo, test che è risultato negativo. In seguito sono stato accompagnato presso il posto di Polizia di _____. (...) Prendo atto che all'interno del veicolo Mercedes condotto da _____ e targato TI _____ è stato rinvenuto un quantitativo di 440 grammi lordi di cocaina. Mi viene chiesto se ho qualcosa da dichiarare in merito. Rispondo che non ne sapevo nulla dell'esistenza di questa sostanza. (...) Mi viene chiesto cosa ho qualcos'altro da dire in merito ai 440 grammi di cocaina rinvenuti all'interno del veicolo Mercedes sulla quale sono stato fermato in data odierna. Rispondo che _____ e la ragazza, come ho detto prima erano venuti a _____ per prendermi. In seguito siamo andati a mangiare al _____ di _____ e durante il pranzo mi hanno detto che provenivano da _____, senza precisare dove esattamente. Inoltre mi dicevano che all'interno della macchina vi era della cocaina, senza precisare quanta e dove era nascosta. Quindi dopo il pranzo siamo partiti come detto con l'intenzione di raggiungere il _____ di _____ per acquistare dei vestiti ed in seguito avremmo dovuto raggiungere _____. (...) Prendo atto che la droga era celata nello spazio riservato ai piedi del passeggero posteriore sinistro (dietro al conducente). Ne prendo atto, io non avevo visto nulla. ADR : che sia _____ che la ragazza fermata in nostra compagnia, quando mi hanno raccontato della droga in macchina, ne stavano parlando tutti e due. ADR : che sapevo che la droga doveva arrivare a _____, ma non so di preciso dove e tanto meno mi hanno detto il nome del destinatario. (...) Da parte mia posso dire che è vero che io mi trovavo a _____, ma vorrei precisare che _____ non racconta tutta la verità, e meglio lui il documento l'ha perduto circa 1 mese fa', di fatto ha in possesso un documento provvisorio, per quanto riguarda il resto devo dire che effettivamente siamo partiti da _____ tutti assieme con una macchina guidata dalla ragazza, io so unicamente che mi hanno lasciato a _____, poiché dopo loro avrebbero raggiunto _____ per recuperare la macchina di _____ in aeroporto. Inoltre ricordo che quando mi hanno lasciato a _____, mi aveva detto che sarebbero ritornati dopo aver recuperato il veicolo. Durante tutto il viaggio tra l'Olanda e l'Italia non mi hanno mai detto che all'interno del veicolo vi era della droga. Preciso che quanto ho dichiarato

prima è la verità, nel senso che ho saputo unicamente della droga, dopo essermi fermato a mangiare con loro al ristorante _____ di _____.” (AI 214, allegato 9) _____, il 15 febbraio 2018, dinnanzi al PP, si è così espresso: " Vorrei precisare che io ero al corrente del trasporto di cocaina così come erano al corrente anche le altre due persone. Ultimamente ho avuto dei problemi finanziari con il negozio, vi è stato un calo delle vendite motivo per cui, avendo negli ultimi due anni assunto delle spese fisse, non sono più riuscito a far quadrare i conti. Ho un leasing di 550 CHF al mese per la Mercedes e CHF 300 mensili per la VW Polo che uso per lavorare. Nell'ultimo periodo poi ho avuto ulteriori spese, varie fatture che si sono accumulate. Nell'ultimo anno ho ripreso i contatti con IM 2 e abbiamo cominciato a frequentarci più assiduamente. Un mese fa circa mi trovavo a _____ con lui e si è discusso di acquistare dello stupefacente in Olanda per rivenderlo in Ticino. IM 2 aveva la possibilità di avere un contatto in Olanda, non conosco il nome di questa persona. (...) Per tornare al trasporto dell'altro giorno. IM 2 ed io siamo rimasti che io avrei la mia parte di denaro necessaria e lui la sua, ho preso dei miei risparmi (ho un conto presso _____ a mio nome). Ho recuperato quindi CHF 4'900, denaro che però non ho prelevato dalla banca ma che avevo a contanti. Trattasi della somma che ho poi cambiato in euro e che è stata trovata la ricevuta. Raccolti i soldi, IM 2 si trovava già a _____ e io l'ho raggiunto in aereo. Preciso sono atterrato ad _____ e poi con il treno sono andato a _____. Ci siamo incontrati vicino alla fermata di un tram di cui non ricordo il nome, poi siamo andati a casa di questo suo amico che però non c'era quando siamo arrivati, è arrivato in un secondo tempo. I soldi che avevo cambiato li ho consegnati subito a IM 2. Non so dire se però è la stessa persona che ci ha procurato lo stupefacente. Il giorno dopo sono uscito e quando sono rientrato IM 2 aveva già lo stupefacente. Con lo stupefacente siamo quindi andati a casa di un'altra persona, l'appartamento era vuoto, e abbiamo confezionato la cocaina. L'attrezzatura per confezionarla era già nell'appartamento. ADR che non ho inviato soldi a _____ per l'attrezzatura e non ho chiesto di inviare soldi a lei per questo. Ho chiesto di inviare dei soldi a lei per me. _____ era stata contattata da IM 2 anche se io già la conoscevo, l'avevo conosciuta in gennaio 2018 quando ero stato in Olanda. IM 2 aveva contattato _____ per il trasporto. (...) ADR che il guadagno dalla vendita dello stupefacente sarebbe stato diviso tra me e IM 2, non avevamo ancora discusso né dove avremmo tenuto lo stupefacente e nemmeno a chi lo avremmo venduto.” (AI 216) IM 2 ha ammesso tale traffico nel suo verbale finale: " per avere, a _____ (NL), _____ (I) e _____, senza essere autorizzato, in data 14 febbraio 2018, in correttezza con _____ e _____, acquistando previamente lo stupefacente a _____ da tale non meglio identificato _____ e successivamente confezionandolo per il viaggio verso la Svizzera, partendo da _____ il giorno 13 febbraio 2018 a bordo dell'autovettura marca Opel con targhe olandesi previamente noleggiata e condotta da _____, raggiungendo _____ il 14 febbraio 2018, abbandonando lì il veicolo Opel in un parcheggio e recuperando la vettura Mercedes Benz targata TI _____ di proprietà di _____, indi proseguendo il viaggio a bordo della stessa verso il confine svizzero sempre unitamente a _____ e _____ attraversando il confine al valico di _____, importato in Svizzera complessivi 302.20 grammi netti di cocaina (grado di purezza dell' 84.9%), sostanza destinata alla vendita sul territorio svizzero da parte sua e di _____; R Confermo i fatti così come imputatimi dal PP e me ne assumo la responsabilità. Preciso che la vettura Opel l'abbiamo abbandonata a _____ vicino al _____. Li ci ha raccolti, me e _____, il _____ che precedentemente avevamo lasciato a _____

dove lui aveva recuperato la sua automobile. Con la Mercedes siamo quindi entrati in Svizzera. Il PP mi chiede come ci saremmo organizzati io e _____ per vendere questa cocaina e a che prezzo l'avremmo venduta. R Premetto che avremmo fatto a metà io e _____. Penso che l'avremmo venduta a CHF 60.00 al grammo." (AI 448) L'imputato ha poi riconfermato le sue ammissioni in aula. Il quantitativo importato di 302.20 grammi di cocaina è quindi stato accertato. 6.1.1.3. Preparativi volti all'alienazione di complessivi 223.94 grammi di cocaina in data 14.12.2017 IM 2 è accusato di avere, a _____, in data 14 dicembre 2017 e precedentemente, con la partecipazione di IM 1, senza essere autorizzato, fatto preparativi volti all'alienazione di complessivi 223.94 grammi di cocaina, segnatamente per avere detenuto presso l'abitazione di _____ di IM 1 e in cui alloggiava, 203.59 grammi netti di sostanza da taglio con cui sarebbero stati preparati almeno 223.94 grammi di cocaina (partendo da un grado di purezza del 10%) destinati alla vendita sul nostro territorio. Nel suo verbale finale dell'11 ottobre 2018 IM 2 si è così espresso: " Preciso che quella sostanza la usavano sia _____ sia IM 1. Io non la usavo siccome compravo la cocaina già pronta per la vendita io non la tagliavo, mai. È vero che io sapevo che questa sostanza era lì in casa ma non era mia. Possibile che vi siano mie tracce su questo sacchetto – come mi contesta il PP - siccome io nascondevo la mia roba (cocaina) nello stesso nascondiglio. Il PP mi contesta che sul sacchetto contenente la sostanza da taglio (rinvenuto in cucina dietro lo zoccolino), è stato rinvenuto il mio DNA di conseguenza, anche alla luce delle mie ammissioni in relazione al traffico di cocaina, ritiene che, quantomeno in correttezza con IM 1, la sostanza sia a me attribuibile. R Ne prendo atto." (AI 448) IM 2 anche in aula ha contestato tale imputazione: " io non sapevo da dove veniva e di chi fosse la sostanza. C'era il mio DNA perché io comunque mettevo le mani dove si trovava perché nascondevo la droga nello stesso posto. Io risiedevo nell'appartamento di IM 1." La Corte ha però ritenuto che il riscontro oggettivo del suo DNA ritrovato sul sacchetto, così come il fatto che egli nascondeva la droga nel medesimo luogo, sono elementi sufficienti per accertare la sua imputabilità in merito agli atti preparatori. IM 2 era in effetti l'operaio che si occupava della vendita al dettaglio e che procedeva anche al taglio. 6.1.1.4. Alienazione di complessivi ca. 1'670.00 grammi lordi di cocaina nel periodo ottobre 2016 – 14.02.2018 IM 2 è accusato di avere, a _____ e in altre località del Ticino, nel periodo ottobre 2016 – 14 febbraio 2018, senza essere autorizzato, alienato a terze persone complessivi ca. 1'670.00 grammi lordi di cocaina, di cui 100.00 grammi a _____ nel periodo dicembre 2016 – dicembre 2017 ad un prezzo non conosciuto, 30.00 grammi a _____ nel periodo ottobre 2016 – 15 febbraio 2017 al prezzo di CHF 60.00 al grammo, 30.00 grammi a _____ (_____) nel periodo maggio – dicembre 2017 al prezzo di CHF 50.00 al grammo, 10.00 grammi a _____ nel periodo dicembre 2016 – dicembre 2017 e 50.00 grammi a _____ nel periodo maggio – dicembre 2017 al prezzo di CHF 60.00/70.00 al grammo, e il rimanente quantitativo ad ignoti acquirenti non identificati. Nel suo verbale del 3 maggio 2015, ha dichiarato di aver iniziato a spacciare cocaina a fine 2016-inizio 2017 (AI 426, IM 2, allegato 4). Nello stesso verbale egli ha inoltre così riferito: " Mi viene chiesto in che percentuale tenevo il denaro provento dalla vendita di cocaina rispettivamente il denaro che inviavo in _____. Rispondo che io mi tenevo circa 1'500.- CHF al mese per le mie spese mensili. Infatti avevo 500.- CHF d'affitto al mese che dovevo pagare a IM 1 e che ho sempre pagato. I rimanenti 1'000.- CHF li utilizzavo per il cibo, per il divertimento in discoteca e per comprarmi i vestiti. Quello in eccesso lo spedivo in _____. Gli agenti interroganti mi fanno prendere atto che, facendo un calcolo sull'arco di 12 mesi (dicembre 2016-dicembre 2017)

io, sempre considerando i 15.- CHF di margine di guadagno su un grammo di cocaina e i 1'500 CHF necessari per il mio sostentamento mensile, avrei venduto 1'200 grammi di cocaina. Sommando con quanto sopra riportato, questo comporta un totale complessivo di 1'850 grammi di cocaina spacciata. Ne prendo atto. Non contesto il calcolo fatto. È possibile anche se non tenevo una contabilità precisa di quanto vendevo. Comunque confermo le mie spese correnti mensili che si aggiravano sui 1'500.- CHF ogni mese. Vorrei solo precisare che i 303 grammi che ho già ammesso di avere venduto in uno dei miei primi verbali è contemplato già nei 1'850 grammi qui ricostruiti. L'avv. DUF 1 chiede se è corretto che io guadagnavo unicamente 15.- CHF ad ogni grammo venduto di cocaina. Rispondo che sì, è corretto.” (AI 426, IM 2, allegato 4) Nel suo verbale del 15 giugno 2018 l'imputato ha però rivisto parzialmente la sua posizione: " D: Ha domande e/o dichiarazioni spontanee da porgere alle Autorità? R: Vorrei dire che nel mio verbale del giorno 03.05.2018 avevo detto che tenevo CHF 1'500.- per il mio sostentamento in Ticino, compresi i soldi dell'affitto che davo a IM 1, ma rifacendo un calcolo, posso dire che questo importo è troppo alto e secondo i miei calcoli spendevo al massimo CHF 1'000.- al mese, sempre compresi i CHF 500.- che davo a IM 1 per l'affitto. Quindi l'agente interrogante mi fa' prendere atto che in base a queste mie dichiarazioni, a fronte del calcolo eseguito nel verbale del 03.05.2018, io avrei speso CHF 12'000.- in un anno, denaro provento dallo spaccio di cocaina che calcolato con l'ultima volta sulla base di un guadagno di CHF 15.- al grammo, sarebbe pari a 800 grammi di cocaina spacciata nell'arco di 1 anno. Da parte mia posso dire che il calcolo della cocaina spacciata ci può stare. A domanda dell'avvocato DUF 1 posso dire che il parametro di calcolo del mio periodo di spaccio, da dicembre 2016 a dicembre 2017, è giusto. A domanda rispondo che più o meno ricordo quanto da me affermato nei precedenti verbali d'interrogatorio. (...) Visto quanto appena emerso è palese che il mio periodo di spaccio è più ampio rispetto alle mie precedenti dichiarazioni e quindi mi viene chiesto da quando realmente ho iniziato a spacciare cocaina ed il quantitativo totale da me alienato sul territorio svizzero. Rispondo che è possibile che abbia iniziato a spacciare anche 2 mesi prima di dicembre 2016, ma non di più. (...) Mi viene chiesto a chi altri ho venduto cocaina, visto che ho ammesso di aver alienato 1'450 grammi di cocaina, viste le modifiche fatte oggi. Rispondo che vendevo in giro per le discoteche e per strada a coloro che mi chiedevano se avevo cocaina da vendere, quindi pertanto mi è difficile essere più preciso.” (AI 426, IM 2, allegato 5) Nello stesso verbale l'imputato ha ammesso di aver venduto 100.00 grammi a _____, 30.00 grammi a _____, 30.00 grammi a _____ e 10.00 grammi a _____. Il PP, per calcolare il quantitativo complessivo alienato da IM 2, si è basato sui dati forniti dall'imputato, ovvero il suo dispendio mensile di CHF 1'000.-, il periodo di tempo da lui indicato per l'attività di spaccio di 16 mesi (ottobre 2017-febbraio 2018) e il guadagno di CHF 15.- per grammo, con l'aggiunta dei soldi da lui inviati per un totale di CHF 9'138.- (di cui al considerando successivo), per uno spaccio complessivo di ca. 1670.- grammi di cocaina. Di seguito il calcolo: CHF 1'000.- x 16 mesi = CHF 16'000.- + CHF 9'138.- = 25'138 CHF ./ 15 CHF/grammo = 1'675.86 L'imputato nella prima parte del suo verbale finale, l'11 ottobre 2018, ha dichiarato quanto segue: " Contesto questo quantitativo complessivo. Confermo le vendite specificate sopra ad eccezione dei 50 grammi di _____. Io ritengo di avere venduto circa in totale nel periodo in questione 400.00 grammi di cocaina. Penso di avere guadagnato lavorando per _____ più o meno tra i CHF 6'000-7'000 in un anno circa. È giusto dire che io in questo periodo ho speso circa CHF 1'000 al mese per vivere. (...) Il PP mi dice che di conseguenza ho inviato del mio denaro per un importo complessivo di CHF 9'138.00. Il

PP mi dice quanto segue: con un dispendio mensile di per vivere in Svizzera di CHF 1'000.00 e un invio di denaro sull'arco di 12 mesi (dicembre 2016 – ottobre 2017) di CHF 9'138.00, ho un dispendio complessivo di circa CHF 21'000.00. Se da questi togliamo CHF 7'000 che io dichiaro di avere guadagnato “lecitamente” presso il lavoro della _____ (attività non dichiarata), abbiamo un disavanzo di CHF 14'000.00. Considerando un guadagno medio di CHF 15.00 al grammo venduto, risulta che ho venduto durante questo periodo complessivamente circa 930.00 grammi di cocaina . Il PP mi chiede se ho compreso il calcolo e se ritengo che sia sostenibile. R Ripensandoci dico che il calcolo fatto dal PP ci può stare. I 930.00 grammi di cocaina mi sembrano comunque un po' eccessivi. Ammetto però di avere venduto almeno 750.00/800.00 grammi.” (AI 448) Tuttavia, in data 6 novembre 2018, è stato interrogato in veste di testimone il gerente dalla _____, _____, il quale a precisa domanda, con tanto di fotografia di IM 2 sottopostagli, ha dichiarato che l'imputato non ha mai lavorato per la società, nemmeno per un giorno di prova. IM 2 alla contestazione ha così risposto: " R Ribadisco che io ho lavorato per questa ditta tant'è che ho anche il numero di tale _____ (responsabile degli operai) sul mio cellulare. L'interrogante mi contesta che il teste _____ ha dichiarato che _____ comunicava a lui chi assumere, anche se solo in prova, e che di me non è mai stato fatto il nome e nemmeno sono mai stato visto lavorare per _____. R Non è vero. Ci sono anche sul mio cellulare le chiamate di questo _____ il quale mi chiamava per andare a lavorare. Io lavoravo infatti su chiamata. Tramite me IM 1 e _____ hanno avuto il contatto per lavorare presso _____. Preciso che IM 1 e _____ lavoravano con regolare contratto, io invece non potevo lavorare siccome non avevo un permesso e quindi ho lavorato in nero. Questo _____ lo sapeva e me lo aveva detto. _____ non è il capo ma lui è il responsabile degli operai. Ricordo che una volta mentre _____ a _____, c'è stato un controllo e _____ ha detto che io ero solo in prova. Da quel momento non ho più lavorato per la _____ ma ho comunque fatto dei piccoli lavori privatamente per conto di _____. AD dell'avv. DUF 1 dico che il capo _____ non l'ho mai visto ma avevo già sentito il suo nome. Io chiedo quindi che venga semmai interrogato questo _____, è con lui che io avevo i contatti e non con _____. L'interrogante mi dice che viste le dichiarazioni del teste, quanto da me dichiarato in merito al mio supposto guadagno lecito per complessivi CHF 7'000.00 non trova riscontro negli atti, di conseguenza, tutti gli invii di denaro da me fatti e già contestatimi singolarmente nel verbale PP dell'11 ottobre 2018 (complessivi CHF 9'138.00), vengono ritenuti atti di riciclaggio ex art. 305bis CP. R Ne prendo atto. Analogamente, anche il calcolo relativo alle mie alienazioni di cocaina è stato rivisto e questo partendo da quanto da me dichiarato nel citato verbale PP segnatamente riguardo il mio dispendio mensile per vivere (CHF 1'000.), il mio guadagno netto al grammo di cocaina venduto (CHF 15.00), il denaro da me inviato (complessivi CHF 9'138.00), il tutto per un periodo di 16 mesi (periodo della mia attività di spaccio). Ne consegue che il quantitativo di cocaina che mi viene contestato aver alienato nel periodo ottobre 2016 – 14 febbraio 2018, è di ca. complessivi 1'670.00 grammi . Mi viene chiesto di prendere posizione. R Ne prendo atto. Io ribadisco che ho guadagnato CHF 7'000.00 lavorando. Questi soldi mi sono stati consegnati tutti a mano da _____. Voglio anche aggiungere che io vendevo a dosi di 0.8 grammi e non a 1.00 grammo, quindi il quantitativo è comunque sicuramente minore.” (AI 466) In aula l'imputato si è così espresso: " D a IM 2: al pt. 1.4. le sono contestati 1'670 grammi lordi di cocaina. Ha capito come hanno effettuato il calcolo? R IM 2: Sì, ma io ne riconosco solo 750/800 grammi. D a IM 2: come mai questa differenza di 1 Kg. R IM 2: perché per il calcolo hanno computato

anche i soldi che io ho guadagnato in nero, ovvero CHF 7'000.-. Il Presidente rileva che se si dovesse togliere i CHF 7'000.- dal calcolo, asseritamente guadagnati dall'imputato con il lavoro in nero, si arriva a un quantitativo di 1'209.20 grammi. D a IM 2: chi era la persona che la faceva lavorare? R IM 2: _____, della _____. Era un lavoro in nero. Anche IM 1 lavorava lì." La testimonianza del gerente della _____, in assenza di altri affidabili riscontri, non è però stata ritenuta sufficiente, solo poiché egli, se avesse dichiarato di aver assunto in nero IM 2, sarebbe incorso in sanzioni penali, il che non permette di accertare la veridicità di quanto dichiarato. La Corte, per accertare il quantitativo complessivo di cocaina alienato da IM 2, ha seguito due ragionamenti distinti, che hanno comunque portato allo stesso risultato: nel primo ha seguito il calcolo effettuato dal PP, con l'eccezione che sono stati riconosciuti i CHF 7'000.- guadagnati dall'imputato in nero e che di conseguenza sono stati dedotti dal guadagno complessivo (CHF 1'000.- * 16 mesi = CHF 16'000 + CHF 9'138 = CHF 25'138 – CHF 7'000 = CHF 18'138 ./ 15 CHF/grammi = 1'209.20), mentre nel secondo ha preso in considerazione il quantitativo alienato riconosciuto da IM 2 di 750 grammi per il periodo di 10 mesi a cui è stata applicata la proporzione per il periodo di 16 mesi in cui è stato attivo sul mercato degli stupefacenti (750 grammi ./ 10 = 75 grammi * 16 mesi = 1'200 grammi). Il quantitativo alienato da IM 2 è quindi stato accertato, in base alla soluzione più favorevole all'imputato secondo il principio in dubio pro reo, in 1'200 grammi di cocaina.

6.1.2. Riciclaggio di denaro IM 2 è accusato di avere, a _____, nel periodo 14 dicembre 2016 – 28 ottobre 2017, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo della loro provenienza da un crimine, e meglio, per avere, in almeno 8 occasioni, direttamente o per il tramite di _____, inviato per il tramite di agenzie di spedizione di denaro, segnatamente la _____, denaro contante per almeno complessivi CHF 9'138.00, ben sapendo che questi erano provento dall'attività di traffico di stupefacenti. In merito a tale imputazione va subito detto che da dicembre 2016 IM 2 non ha più svolto alcuna attività lavorativa, motivo per il quale è stato possibile concludere che tutti i suoi successivi guadagni derivano dallo spaccio di cocaina. Egli nel suo verbale finale 11 ottobre 2018 ha comunque ammesso l'imputazione (AI 448) e lo ha riconfermato in aula (verbale dibattimentale, allegato 1, pag. 5).

6.1.3. Impedimento di atti dell'autorità IM 2 è accusato di avere, a _____, in data 14 dicembre 2017, impedito a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, e meglio, per avere omesso di dare seguito all'ordine di Alt intimatogli dalla polizia cantonale che aveva appena fatto irruzione nell'appartamento di IM 1 dove egli alloggiava, dandosi immediatamente alla fuga, verosimilmente calandosi dal balcone, e facendo perdere le proprie tracce. Nel suo primo verbale in polizia, il 14 dicembre 2018, ha negato di essersi trovato nell'appartamento durante l'intervento della polizia del 14 dicembre 2017: " L'agente interrogante mi chiede se il giorno 14.12.2017, giorno dell'arresto di IM 1, mi trovassi all'interno del suo appartamento di questo ultimo in compagnia della mia fidanzata _____, unitamente a _____, _____ e _____. Rispondo che io quella sera ero in casa e circa 1 ora prima dell'arrivo della Polizia ero andato in centro a _____. Ho saputo in seguito che era arrivata la Polizia a casa di IM 1, e più precisamente mi aveva chiamato la morosa di IM 1, che so chiamarsi _____. Vorrei precisare che la mia compagna _____, quando sono uscito di casa, lei era rimasta in camera, mentre io mi ero recato al _____ a fumare la shisha con dei miei amici, _____ e _____ di origini _____ e _____ che ha origini _____. Mi viene chiesto chi abiti all'interno dell'appartamento di IM 1.

Rispondo che abitavano a casa sua “_____”, “_____” e IM 1, posso dire che ogni tanto anche io in quella casa lì. Vorrei precisare che ho dormito a casa di IM 1 parecchie volte, normalmente mi fermavo da lui nei fine settimana, ma non tutti. Mi viene chiesto perché frequentavo così spesso l’abitazione di IM 1. Rispondo che io andavo a dormire a casa sua e per stare insieme alla mia ragazza _____.” (AI 214, allegato 9) _____ ha però confermato la presenza di IM 2: “ L’interrogante mi chiede chi viveva nell’appartamento oltre a me e IM 1 ed io rispondo che a volte vi erano presente pure le altre persone fermate che io conosco con il nome di “_____”, “_____”, “_____” e la ragazza che io chiamo “_____”. Posso dire che queste persone hanno una frequentazione regolare dell’appartamento e questo perché conoscono IM 1. ADR che a volte si fermano pure a dormire. (...) Mi viene ora sottoposto l’allegato doc. B e mi viene chiesto se conosco la persona raffigurata nell’allegato B ed in merito rispondo che si tratta del “_____”. ADR che questa persona al momento dell’intervento della polizia si trovava in casa. ADR che la “_____”, _____, è la fidanzata, o meglio so che si frequentano, con “_____”. ADR che non so dire se _____ ha altri luoghi dove stare oltre che a casa di IM 1, ho sentito che abita a _____.” (AI 80, allegato 22) Anche la ragazza di IM 2, _____, ha dichiarato nel suo verbale che al momento dell’entrata della polizia l’imputato si trovava con lei in camera da letto: “ Quando è arrivata la polizia IM 2 è uscito dalla stanza ed io sono stata bloccata subito dalla polizia nella camera dove dorme IM 2. Quando sono arrivata c’era un ragazzo alto, con un maglione grigio, penso sia _____. So che lo chiamano _____, ed anche io lo chiamo così. Tengo a precisare che non lo conosco bene se non di vista. IM 2 quando sono arrivata indossava una maglietta grigia con le maniche arancioni. Di solito c’è anche IM 1 a casa. Stasera non c’era. Che io sappia non c’erano altre persone nell’appartamento. Questa sera sono arrivata a casa verso le 21.30. ADR che prima dell’arrivo della polizia, mi trovavo in camera con il mio ragazzo IM 2 ed ho sentito arrivare una terza persona, quando è passato davanti alla stanza di IM 2, ho riconosciuto _____.” (AI 80, allegato 41) IM 2 ha sempre contestato di essere scappato dall’appartamento. Nel suo verbale finale ha però ha ammesso di essersi recato in Italia non appena era stato avvertito che era arrivata la polizia. Così si è espresso: “ L’interrogante mi contesta inoltre il reato di impedimento di atti dell’autorità (art. 286 CP) in relazione alla fuga da me messa in atto in data 14 dicembre 2017 presso l’abitazione di IM 1, allorquando io, nonostante l’intimazione “Alt polizia” da parte dell’agente di polizia intervenuto, mi sono dato alla fuga scappando, rispettivamente calandomi dal balcone o in altro modo, fuori dall’appartamento. L’interrogante mi dice che sia la polizia intervenuta sul posto (cfr. AI 450), sia la persona informata sui fatti _____ (cfr. AI 426), come pure l’imputato _____ (cfr. AI 426), hanno dichiarato che io mi sono dato alla fuga non appena la polizia ha fatto irruzione in casa, facendo perdere le mie tracce. Mi viene chiesto di prendere posizione. R Ne prendo atto. Ribadisco che io sono uscito dall’appartamento poco prima dell’arrivo della polizia. Io non ho visto nessun poliziotto, nè ho sentito nessuno intimare l’alt. ADR che sono uscito siccome mi ha chiamato un amico, sono andato con lui al bar sotto casa. Questo amico ha un soprannome che è _____. Il suo nome vero al momento mi sfugge. Lui non ha a che fare con lo spaccio di stupefacenti. Mi aveva chiamato solo per bere qualcosa assieme a lui. Ho il suo numero nel mio cellulare. Si trova in rubrica registrato come “_____”. Lui abita a _____ e lo potete interpellare. ADR che il bar si trova nella piazza _____. ADR che non so perché _____ e _____ hanno dichiarato che io sono scappato dalla polizia. Immagino che non sapessero che ero uscito prima. Io infatti

non ho detto loro che uscivo. In quella casa c'era un via e vai di gente. ADR che penso di essere uscito da casa circa 10/15 minuti prima dell'arrivo della polizia. AD dell'avv. DUF 1 dico che sono poi stato chiamato dalla _____ (che è un'amica di IM 1) che mi ha detto che era arrivata la polizia in casa. Questa chiamata stimo di averla ricevuta circa 20 minuti dopo che io ero uscito di casa. ADR che io dopo questa chiamata della _____ sono andato via in Italia." (AI 466) Anche in aula l'imputato ha ribadito la sua posizione: " D a IM 2: e in merito all'imputazione di impedimento atti dell'autorità? La sua ragazza _____ ha testimoniato che lei è scappato quando è arrivata la polizia. R IM 2: _____ non ha visto quando sono uscito. Io sono uscito 20 minuti prima che è arrivata la polizia. Stavo guardando un film con la mia ragazza e poi sono andato perché un mio amico mi aveva chiamato." La Corte ha ritenuto che non vi è la certezza che IM 2 abbia effettivamente sentito l'intimazione di fermarsi della polizia. Vi sono anche seri dubbi sul fatto che egli possa effettivamente essere scappato al momento in cui gli agenti sono entrati dalla porta principale, poiché questa avrebbe rappresentato la sola via di fuga plausibile, dato che l'appartamento di IM 1 si trova al sesto piano e calarsi dalla finestra o dal balcone appare poco verosimile. Con il che è stato prosciolto da tale imputazione. 6.1.4. Infrazione alla LF sugli stranieri (entrata e soggiorno) IM 2 è accusato di essere, fra il 3 aprile 2016 e il 14 febbraio 2018, da vari valichi, segnatamente da _____, ripetutamente entrato in Svizzera malgrado il vigente divieto d'entrata a suo carico e valido dal 3 aprile 2016 al 16 dicembre 2017, nonché per avervi soggiornato per un periodo di almeno 6/7 mesi senza la necessaria autorizzazione. IM 2 ha ammesso tale reato nel suo verbale di confronto con IM 1 l'11 giugno 2018: " D: Signor IM 2 a seguito di quanto appena dichiarato da IM 1 ha qualcosa da dire in merito? R: Sì, posso dire di essere stato suo ospite da circa 6/7 mesi prima del suo arresto, nel senso di IM 1, sempre e solo a _____. ADR : che a casa di IM 1 vivevo insieme a _____ e _____ (ndv. _____ e _____). ADR : che anche il 16.04.2015 ero ospite di IM 1, ma non in maniera stabile, andavo a trovarlo solitamente nel weekend ed ogni tanto capitava che mi fermassi a casa sua a dormire. ADR : che questi miei brevi soggiorni in Svizzera sono cominciati a decorrere dall'anno 2014, se non sbaglio, dopo la separazione di IM 1 con la moglie. Io mi fermavo solitamente una notte o due, più che altro nei fine settimana. ADR : che quando andavo a pernottare durante i weekend, non li davvo nulla, ma da quando ho iniziato a soggiornare da lui in pianta stabile, li davvo CHF 500.- al mese. ADR : che non so se gli altri davvano del denaro a IM 1 per l'affitto, io li davvo unicamente CHF 500.-." L'imputato ha confermato quanto detto in precedenza nel suo interrogatorio finale del'11 ottobre 2018: " Il PP mi chiede quando sono arrivato in Svizzera la prima volta. R Diversi anni fa non so essere più preciso. Il PP mi chiede se alloggiavo sempre presso gli appartamenti di IM 1 (a _____ in via _____, a _____ in via _____ e a _____ in via _____) e di precisare quanto durava la mia permanenza in Ticino. R Sì. Inizialmente facevo avanti e indietro dall'Italia ma dopo un po' ho deciso di stabilirmi definitivamente da lui che nel frattempo aveva locato un'abitazione più grande. Questo risale a circa 6 mesi prima del mio arresto. ADR Io quando entravo in Svizzera passavo prevalentemente da _____. ADR una volta a _____ sono stato fermato in uscita. Non avevo il mio permesso italiano perché lo stavo rinnovando e per questa ragione sono stato denunciato e nei miei confronti è stato emesso un divieto d'entrata. ADR che sapevo che non potevo più entrare in Svizzera a causa del divieto ma entravo lo stesso. A partire da un certo momento, come detto, ho deciso di restare qua. Il PP mi chiede come passavo le giornate qua in Svizzera. R Passavo buona parte del mio tempo con la mia ragazza _____. Poi giravo in centro con i miei

amici. A volte lavoravo. Di sera andavo a dormire a casa di IM 1. Il PP mi chiede se confermo che io, nonostante l'esistenza di un divieto d'entrata a mio carico emesso in data 17 dicembre 2015 e notificato il 3 aprile 2016, sono ripetutamente entrato in Svizzera da questa data e fino al 16 dicembre 2017 (scadenza del divieto). R Si. ADR che non mi ricordo quando sono entrato nuovamente in Svizzera dopo che mi era stato notificato il divieto d'entrata. Per qualche tempo non son più entrato in Svizzera dopo la notifica. Risiedevo a _____ in un appartamento in affitto di un mio amico. Lì incontravo anche _____ che ci si recava avendo ancora i suoi genitori lì una casa secondaria.” (AI 448) In aula egli ha inoltre confermato che era perfettamente a conoscenza del divieto di entrata e che sapeva di non poter recarsi nel nostro paese. 6.1.5. AA aggiuntivo per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti Con AA aggiuntivo dell'8 maggio 2019, la PP _____ ha promosso l'accusa nei confronti di IM 2 per titolo di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, a _____ (NL), _____, _____ e _____, nel periodo compreso tra il 14.01.2017 e il 18.01.2017, agendo in correatà con _____ e _____, acquistato a _____ 800 grammi lordi di cocaina (grado di purezza non noto) da persona non meglio identificata, partendo quindi _____ alla guida dell'autovettura marca VW Polo targata TI _____ a lui intestata con lo stupefacente celato nella ruota di scorta dell'automobile, mentre IM 2 facendo rientro in aereo con _____ da _____ a _____ (_____) il 15.01.2017, transitando _____ in entrata attraverso il valico doganale di _____, così importando gli 800 grammi lordi di cocaina in Svizzera, e ricevuto in seguito da IM 2, a _____, in un non meglio precisato giorno compreso tra il 16.01.2017 e il 18.01.2017, 250/300 grammi dello stupefacente precedentemente importato, cocaina successivamente alienata da IM 2 sul territorio svizzero, e meglio come descritto al punto 6.1.1.4. Tale imputazione non necessita di ulteriori argomentazioni, poiché il quantitativo alienato rientra, così come confermato in aula dal PP, nella vendita totale di cocaina di 1'670.00 grammi accertata al considerando 6.1.1.4. 6.2. IM 3 6.2.1. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti A IM 3 è contestato il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, a _____, _____ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, nonché tra Zurigo e il Ticino, tra la Guyana Francese, la Francia e la Svizzera (Ticino), tra l'Italia e il Ticino, nel periodo 2004 – 14 dicembre 2017, con la partecipazione di _____, _____ (_____), _____ (_____), _____, tali non meglio identificati “_____” e “_____”, e con IM 1, senza essere autorizzato, trasportato, importato, alienato, procurato in altro modo, nonché fatto atti preparativi ai fini dell'importazione e dell'alienazione di sostanza stupefacente (cocaina), per un quantitativo pari a complessivi ca. 2'300.87/2'400.87 grammi lordi di cocaina, quantitativo che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone. Di seguito verranno trattati in capitoli separati i singoli quantitativi, così come indicati nell'AA. 6.2.1.1. Alienazione e procurazione di 289.00 grammi lordi di cocaina nel periodo 2004 – novembre 2017 IM 3 è accusato di avere, a _____, _____, _____ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, nel periodo 2004 – novembre 2017, senza essere autorizzato, alienato rispettivamente procurato in altro modo a terzi, complessivi 289.00 grammi lordi di cocaina. Di seguito le singole alienazioni nel dettaglio. 6.2.1.1.1. Procurazione di 24.00 grammi di cocaina nel corso del 2004 IM 3 è accusato di avere, a _____, nel corso del 2004, presso la discoteca _____, fungendo da tramite fra tale non meglio identificato “_____” e vari consumatori, procurato in altro

modo a terzi un quantitativo pari ad almeno 24.00 grammi di cocaina, sostanza confezionata in 30 sacchetti da 0.8 grammi cadauno, al prezzo unitario di CHF 120.00/150.00, ottenendo un compenso personale complessivo pari a CHF 1'500.00. IM 3 ha ammesso il reato nel suo verbale del 28 marzo 2018: " Oltre a quella volta posso dire di aver fatto da tramite in altre occasioni. Le volte che sono successe mi trovavo sempre in discoteca _____ di _____. Capitava che qualcuno mi chiedeva qualche grammo di cocaina ed io lo indirizzavo dal " _____". Alcune volte andavo io dal " _____" e prendevo direttamente la cocaina per poi consegnarla al cliente. ADR che sarà capitato un paio di volte. Posso dire di aver fatto da tramite per almeno 30 episodi, ovvero erano palline da 0.8 grammi di cocaina per un totale di 24 grammi di sostanza stupefacente. Per fare ciò avrò guadagnato circa 50.- chf per volta, ovvero 1500.- chf. So che la cocaina veniva venduta a 120/150.- chf a pallina. ADR che il questi altri 30 episodi sono capitati nel periodo compresa tra il 2003 e il 2004" (AI 426, IM 3, allegato 7) Sia il 19 aprile 2018 (AI 426, IM 3, allegato 8), così come in aula, l'imputato ha confermato le sue dichiarazioni, precisando inoltre di aver procurato i 24 grammi dopo il giugno del 2004 (verbale dibattimentale, allegato 1, pag. 6) ciò che esclude la prescrizione dell'azione penale.

6.2.1.1.2. Alienazione di ca. 120.00 grammi di cocaina nel periodo aprile – maggio 2017 IM 3 è accusato di avere, a _____ e a _____, nel periodo aprile – maggio 2017, con la partecipazione di _____, alienato ca. 120.00 grammi di cocaina, sostanza venduta in ragione di 80.00 grammi a _____ (_____) e altri ignoti consumatori al prezzo di CHF 70.00 per ogni singola confezione da 0.7 grammi e in ragione di 40.00 grammi a non meglio identificato " _____" al prezzo complessivo di CHF 1'900.00, sostanza asseritamente acquistata da IM 1 a CHF 45.00 al grammo. Nel suo verbale in polizia ha così dichiarato: " Tengo a precisare che la compra-vendita di 40 grammi è avvenuta in un'unica occasione ed in particolare mi riferisco alla cocaina in scaglia, ovvero di buona qualità presa da IM 1 e poi da me rivenduta ad _____, ovvero un _____ che abita se non sbaglio a _____." (AI 213, allegato 9) IM 3 ha confermato tale vendita nel verbale del 5 giugno 2018: " Nel periodo aprile – maggio 2017, lei ha poi cominciato ad approvvigionarsi da IM 1, in tre distinte occasioni, ha comprato 150 grammi di cocaina, di cui 30 grammi sono stati restituiti in quanto di cattiva qualità. Cocaina venduta da IM 1 a 45.- CHF al grammo. Le vendite possono essere così riassunte: Ø 20 grammi, aprile 2017, confezionati in 28 palline da 0.7 grammi l'una, vendute a 70.- chf cadauna a clienti occasionali trovati in discoteca nel _____. Alienazioni effettuate in correatà con _____ (_____. Il provento di questa alienazione è stato di 1960.- chf lordi. Lei ha poi consegnato a IM 1 900.- chf, ovvero il corrispettivo dei 20 grammi. Il rimanente è da dividere a metà in quanto vi è stata la partecipazione di _____. Per queste vendite lei ha guadagno 530.- CHF netti. Da parte mia confermo quanto appena descritto. Ø 20 grammi, maggio 2017, confezionati in 28 palline da 0.7 grammi l'una, vendute a 70.- chf cadauna a clienti occasionali trovati in discoteca nel _____. Alienazioni effettuate in correatà con _____ (_____. Il provento di questa alienazione è stato di 1960.- chf lordi. In quella occasione non aveva ancora consegnato il corrispettivo dei 20 grammi a IM 1. La metà del denaro l'ha tenuto _____ e l'atra metà lei. Quindi per quelle transazioni ha percepito 980.- CHF . Da parte mia confermo quanto appena descritto. Ø 80 grammi, maggio 2017; 40 grammi confezionati in 60 palline da 0.7 grammi l'una, vendute a 70.- chf cadauna a clienti occasionali. Alienazioni effettuate in correatà con _____ (_____. Guadagno lordo 4200.- CHF diviso con _____. A lei sono rimasti 2100.- CHF . Da parte mia

confermo quanto appena descritto. 40 grammi venduti ad un acquirente di nome "_____", alienazione avvenuta al posteggio del _____ di _____. Per quella transazione lei doveva ricevere 2800.- CHF, al contrario "_____" le aveva consegnato 1650.- euro, che corrispondo a circa 1900.- CHF (cambio euro-CHF di maggio 2017). Lei aveva poi consegnato 1800.- CHF a IM 1, per il pagamento dei 40 grammi consegnati a "_____". Pertanto possiamo presumere che ha tenuto per lei 100.- chf. Da parte mia confermo quanto appena descritto. Ø 30 grammi di cocaina, presa e riconsegnata a IM 1 in quanto si trattava di stupefacente di scarsa qualità e pertanto lei aveva ritenuto invendibile. Da parte mia confermo quanto appena descritto. Mi viene chiesto come sapevo che la cocaina era di scarsa qualità? Rispondo che _____ aveva preparato un paio di palline con i 30 grammi. La persona a cui l'aveva portata gli aveva detto che era pessima e pertanto l'ho riconsegnata a IM 1." (AI 426, IM 3, allegato 10) IM 3 ha altresì confermato quanto dichiarato in precedenza nel suo ultimo verbale dinanzi al PP (AI 441). Egli ha però sempre precisato, seppur non contestando il quantitativo di vendita a lui imputato di 120 grammi, di non aver mai venduto a _____. Il PP in aula ha confermato che tale nominativo poteva quindi essere stralciato dall'imputazione, di guisa che l'imputazione è stata confermata senza l'indicazione di _____ quale acquirente.

6.2.1.1.3. Alienazione di 65 grammi di cocaina nel periodo febbraio – marzo 2017 IM 3 è accusato di avere, a _____ e ad _____, nel periodo febbraio – marzo 2017, con la partecipazione di _____, alienato a terzi acquirenti non meglio identificati 65 grammi di cocaina al prezzo di CHF 70.00 la confezione da 0.7 grammi, sostanza asseritamente acquistata da _____. Nel suo verbale del 15 maggio 2018 ha così riferito: " ADR che ho conosciuto _____ per tramite di _____ se non sbaglio nel mese di gennaio 2017. In quel periodo lui lavorava come _____ a _____ o _____, comunque vicino al _____ di _____. Preciso che io non sono mai rimasto in contatto con lui e che non ho nemmeno mai avuto il suo recapito telefonico. ADR che lui lo conoscevo praticamente solo di vista. Io non ci ho mai avuto a che fare, non gli ho mai venduto droga. Per contro era _____ che gliela vendeva. La cocaina che gli ha venduto _____, almeno ai primi tempi, non so da dove provenisse, mentre a decorrere dal mese di febbraio 2017 _____ ha cominciato a fare capo a me, nel senso in cui sono stato io che mi sono occupato di reperire lo stupefacente, in particolare rifornendomi a mia volta dal _____ per complessivi grammi 65. Questi 65 grammi li abbiamo venduti insieme, ma ognuno ai propri acquirenti e in questo caso _____ a _____. Io non gli ho mai venduto dello stupefacente in via diretta." (AI 426, IM 3, allegato 9) Egli ha poi confermato la vendita di 65 grammi sia nel suo verbale del 13 giugno 2018 (AI 426, IM 3, allegato 11) sia in occasione dell'ultimo verbale il 28 settembre 2018 (AI 441). Anche in aula l'imputato ha ribadito quanto dichiarato al PP. L'accusa è pertanto stata confermata senza ulteriori commenti.

6.2.1.1.4. Alienazione di 80.00 grammi di cocaina nel periodo settembre – novembre 2017 IM 3 è accusato di avere, a _____, _____, _____ ed altre non meglio precisate località, nel periodo settembre – novembre 2017, alienato a IM 1 ed ulteriori quattro non meglio identificati acquirenti, ca. complessivi 80.00 grammi di cocaina, sostanza venduta in sacchetti da 0.7 grammi al prezzo di CHF 70.00 cadauno, previamente acquistata da un non meglio indentificato fornitore "_____" oltre confine e importata in Svizzera in due circostanze (30.00 grammi con la partecipazione di IM 1 e 50.00 grammi singolarmente). Nel suo verbale del 24 gennaio 2018 ha così riferito: " A settembre ho ricominciato a spacciare cocaina. In questo caso la sostanza l'acquistavo in Italia da un cittadino _____ denominato

“_____”. La prima volta da lui ho preso 20 grammi di cocaina , sempre a credito, con il patto di pagarla 40.- chf al grammo una volta che l’avessi venduta. A ottobre ne ho presa dell’altra, 30 grammi di cocaina , sempre a credito, di cui 10 grammi l’ho data al _____, ovvero IM 1. A novembre ho preso di nuovo 30 grammi di cocaina , sempre a credito e sempre dal _____. (...) La sostanza mi veniva consegnata già confezionata in palline da 0.7 grammi cadauna, io dovevo solo venderla. Il prezzo era sempre di 70.- chf cadauna. Posso dire di aver venduto 70 grammi di cocaina in palline da 0.7 grammi. Dovrebbero essere circa 100 palline di cocaina per un totale di provento dalla vendita di 8050.- chf. Di quel denaro ho consegnato a “_____” 3200.- chf. Per quanto riguarda i 20 grammi che avevo preso per sicurezza da IM 1 li ho riconsegnati a “_____” (AI 426, IM 3, allegato 3) IM 3 ha confermato il reato sia nel suo verbale del 13 giugno 2018 (AI 426, IM 3, allegato 11) che nel suo verbale del 28 settembre 2019, in cui ha dichiarato quanto segue: " Il PP mi chiede quindi se confermo le seguenti fattispecie (vendite) a mio carico: (...) nel periodo settembre – novembre 2017 ho venduto complessivi 80.00 grammi a IM 1 e altri 4 acquirenti (uno residente a di _____, _____ di _____. R Confermo le vendite/ il procurare a terzi in altro modo, appena ricordatimi dal PP. Preciso che gli acquirenti io li ho sempre dichiarati in polizia, trattasi in particolare di un acquirente che abita ad _____ vicino all’aeroporto in un palazzo grigio. Un altro acquirente era “il _____”, è un ragazzo che lavorava vicino al _____ di _____ dove c’è una _____ per questo lo chiamavo così. Io l’ho anche identificato in una foto. Altri acquirenti che abitavano in zona _____ (è un bar di _____).” (AI 441) Anche in questo caso l’accusa è stata pertanto confermata senza ulteriori commenti. 6.2.1.2.

Importazione di 50.00 grammi lordi di cocaina nel mese di novembre 2017 IM 3 è accusato di avere, proveniente dall’Italia (_____) e con destinazione _____, attraverso un imprecisato valico di confine del _____, nel mese di novembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di IM 1, importato in Svizzera, in aggiunta al quantitativo di 30.00 grammi di cui al considerando 6.1.1.4, ulteriori 50.00 grammi lordi di cocaina, sostanza destinata a IM 1. Così ha raccontato nel suo verbale del 13 giugno 2018: " Il PP mi chiede se è corretto dire che nel novembre 2017, nell’ultima circostanza in cui ho acquistato da tale _____ a _____ 30 grammi di cocaina poi importata e venduta in Svizzera, ho accompagnato da _____ pure IM 1, il quale voleva e quindi ha acquistato dallo stesso _____ 50 grammi di cocaina, poi pure importati nella stessa occasione (quindi complessivamente 80’ grammi), in Svizzera. Trattasi per finire di 50 ulteriori grammi di cui IM 1 ha in seguito disposto come voleva lui. R Premetto che IM 1 già conosceva _____. Lui viveva in Ticino già da tempo. In merito al viaggio in questione preciso che abbiamo viaggiato con due auto separate. Dopo gli acquisti che abbiamo fatto da _____ io sono tornato con la mia auto e i miei 30.00 grammi e IM 1 è tornato con la sua auto e i suoi 50.00 grammi di cocaina.” (AI 426, IM 3, allegato 11) In aula ha precisato: " D a IM 3: conferma il pt. 1.2? R IM 3: io ho consegnato i 50 grammi a IM 1. Dopo un po’ di tempo che non mi dava i soldi lui mi ha ridato 30 grammi. D avv, DUF 2: i 50 grammi del pt. 1.2 sono gli stessi del pt. 1.1.4? R IM 3: siamo andati due volte a prendere la droga. La prima erano gli 80 grammi di cui ho parlato prima. La seconda volta erano invece i 50 grammi imputati al pt. 1.2, che poi IM 1 mi ha restituito in ragione di 30 grammi.” La Corte ha però ritenuto che a IM 3 non può essere imputato tale quantitativo, poiché non è stato lui ad importarlo in Svizzera ma bensì IM 1 autonomamente, essendo i due tornati separatamente con due auto, non potendosi, in questo caso, concludere per un sodalizio, entrambi avendo un loro proprio commercio. 6.2.1.3. Trasporto di 260.00

grammi lordi di cocaina nel mese di febbraio 2017 IM 3 è accusato di avere, tra Zurigo e il Ticino, nel mese di febbraio 2017, con la partecipazione di _____ e di _____, senza essere autorizzato, partendo da _____, unitamente al fratello _____, alla guida dell'autovettura Citroen C1 (appositamente noleggiata ai fini del viaggio) alla volta di Zurigo, incontrando lì _____, il quale recava seco lo stupefacente previamente importato da _____ sotto forma di ovuli, trasportato, ai fini della vendita in Svizzera, complessivi 260.00 grammi lordi di cocaina. Il 1 febbraio 2018, dinnanzi alla polizia, IM 3 ha dichiarato di non essere mai andato a prendere _____ a Zurigo: " ADR che non so come _____ sia venuto da _____ al Ticino. Non sono andato a prenderlo io, probabilmente ci è andato _____. Io confermo di aver conosciuto _____ al negozietto di _____. (...) Prima di terminare il verbale gli interroganti mi danno rilettura di alcune dichiarazioni rese a verbale da _____: "La droga che avevo a _____ l'ho portata tutta a _____. Preciso che a _____ sono venuti a prendermi IM 3 e suo fratello. Non è vero che ho consegnato della sostanza a _____ in cambio di soldi. Con la droga invenduta sono venuto a _____. ADR che è stato _____ a mandare IM 3 a _____ a prendermi. Io effettivamente sono tornato in Ticino con i due fratelli IM 3 e con tutta la droga invenduta a _____, ovvero circa 260 grammi. Questi 260 grammi erano destinati a _____. Preciso che quel quantitativo è stato spartito tra _____ e i due fratelli IM 3." Mi viene chiesto di prendere posizione. Preso atto e rispondo che non è vero che sono andato a prenderlo. Quello che ho fatto è stato unicamente prestare l'auto Citroen C1, che avevo in uso in quel periodo, a _____. Io e mio fratello non siamo mai andati a _____. _____ mi aveva detto che sarebbe andato a _____ o _____ a prendere _____. Quest'ultimo sarebbe arrivato con il treno proveniente da _____. (...) Preciso che a quel momento non conoscevo e non avevo mai visto _____ e non sapevo nemmeno che sarebbe arrivato qualcuno a portare della cocaina a _____. _____ l'ho conosciuto qualche giorno dopo al negozietto a _____. La cocaina mi è stata poi consegnata da _____ qualche giorno dopo aver conosciuto _____. Preciso pure che _____ non vende droga, lui consuma e basta. Preciso pure che con _____ ho avuto a che fare unicamente per i soldi che gli ho dato inerenti la cocaina ricevuta da _____, e per l'ultimo trasporto terminato con il nostro arresto." (AI 213, allegato 9) _____, nel suo verbale del 15 febbraio 2018, dinnanzi al PP, ha smentito le dichiarazioni di IM 3: " R.: non è vero, prima di tutto non avevo un'auto, non avevo una casa e non sono mai andato a prenderlo all'aeroporto a _____. Quando è venuto la prima volta in Svizzera è stato IM 3 ad andare a prenderlo all'aeroporto a _____ con la sua macchina e poi sono tornati a _____. Quindi _____ è rimasto per il tempo necessario a recuperare i soldi da IM 3, nel senso che lui aspettava che la droga venisse venduta per poi lasciare la casa. (...) R.: io non sono mai andato a _____ a prendere la cocaina. È stato _____ a venire a _____ con la cocaina e IM 3 è andato a prenderlo. Io non c'entro con questa storia, _____ non mi ha dato droga e io non gli ho dato soldi." (AI 218) IM 3, il 19 aprile 2018, ha finalmente ammesso di essere andato lui, insieme al fratello _____, a prendere _____: " Di fatto lui dichiara che lei è stato contattato da _____ e le ha proposto di andare a prendere _____ e che con se aveva della cocaina da portare in Ticino. Dichiara che lei è andato a _____ ma al rientro non si è fermato da _____ ma ha proseguito per _____ dove lei avrebbe ospitato _____. Alla fine della sua dichiarazione _____ dichiara che prima di andare a vivere da _____ lei ha consegnato 50 grammi di cocaina, parte della sostanza portata da

_____. Preso atto delle dichiarazioni rispondo che l'unica parte vera è che sono andato a prenderlo. Ricordo che lo stesso giorno che sono partito, _____ era al telefono con una persona di _____ e ho sentito che c'era qualcuno a _____ che aveva avuto dei problemi e voleva tornare a casa. In quel frangente mi trovavo in compagnia pure di mio fratello _____. Di fatto _____ ha chiesto a me se potessi andare a prenderlo e dopo aver mangiato un kebab siamo poi partiti per _____. Come detto era presente pure _____, pertanto sapeva benissimo che ero salito con _____. (...) Preciso pure che non sapevo il quantitativo della cocaina che trasportava _____. Ricordo che dopo il rientro da _____, _____ aveva con sé dei soldi e che ha poi inviato a suo nome ad un destinatario a me sconosciuto. Credo che il denaro era provento della vendita della cocaina di _____. Ricordo che era stato _____ a dire a _____ di inviare il denaro. Per quanto riguarda il rientro confermo di aver lasciato _____ a casa del _____. _____ ha passato lì la notte ed il giorno seguente sono andato a prenderlo e poi è rimasto un paio di giorni da me e poi come già dichiarato è rimasto, andando e tornando, per circa 3 mesi. Per quanto riguarda i 50 grammi confermo quanto dichiarato, è lui che mi ha consegnato la sostanza stupefacente." (AI 426, IM 3, allegato 8). IM 3 ha poi confermato il trasporto sia nel suo verbale del 13 giugno 2018 (AI 426, IM 3, allegato 11) sia in occasione dell'ultimo verbale il

E. 28

settembre 2018 (AI 441). In aula l'imputato ha così precisato: " D a IM 3: come sono andate le cose a _____? R IM 3: dopo che _____ è stato qua per _____ se n'è andato dalla Svizzera. Poi mi ha contattato perché voleva portare altra droga. Io gli ho mandato giù i soldi. Avevo concordato con lui una tariffa, ovvero la metà del quantitativo che trasportava. Il 9 dicembre sono venuto a _____, ho chiamato IM 1 e gli ho chiesto se voleva venire con me a prendere _____. Lui inizialmente mi ha detto che era troppo lontano e di farlo venire a _____. Dopo ha comunque accettato di venire con me a _____. D a IM 3: gli ovuli _____ li doveva espellere a casa di suo fratello _____? R IM 3: io questo non l'ho mai detto. Mio fratello doveva solo ospitarlo." Con il che l'accusa è stata confermata. 6.2.1.5. Preparativi per acquistare almeno 400.00/500.00 grammi di cocaina nel mese di ottobre 2017 IM 3 è accusato di avere, tra la Francia (_____) e il Ticino, nel mese di ottobre 2017, con la partecipazione di IM 1 per importare IM 1, senza essere autorizzato, fatto preparativi in Svizzera sostanza stupefacente, segnatamente per essersi recato, in due occasioni, in automobile, a _____ (FR) per acquistare da non meglio identificati commercianti di sostanza stupefacente, almeno 400.00/500.00 grammi di cocaina, sostanza destinata all'alienazione sulla piazza svizzera e ticinese, ma infine non acquistata a causa del prezzo troppo elevato richiesto dai fornitori. In merito a tale imputazione si rimanda al considerando 6.3.1.10. 6.2.1.6. Preparativi per importare 1'000.00 grammi di cocaina nel mese di novembre 2017 IM 3 è accusato di avere, tra l'Italia (_____) e il Ticino, nel mese di novembre 2017, con la partecipazione di IM 1, senza essere autorizzato, fatto preparativi per importare in Svizzera della sostanza stupefacente, segnatamente per essersi recato, unitamente a IM 1, in automobile, a _____ (I) per acquistare 1'000.00 grammi di cocaina, sostanza destinata ad essere importata in Svizzera ai fini della vendita sul mercato locale ma infine non acquistata a causa di motivi non meglio precisati. Anche per questa imputazione si rimanda al considerando 6.3.1.11. 6.2.2. Infrazione alla LF sugli stupefacenti IM 3 è accusato di avere, a _____, _____ e in altre non meglio precisate località del Canton Ticino

nel periodo marzo – settembre 2017, senza essere autorizzato, procurato in altro modo a terzi della sostanza stupefacente, e meglio, prendendo in consegna da un cittadino _____ non meglio identificato e consegnandoli a _____ per l'ulteriore vendita a terzi sul territorio cantonale, procurato a terzi 1'000.00 grammi di marijuana. Così ha raccontato nel suo verbale del 15 gennaio 2017: " Mi chiesto chi sia _____ e per quale motivo mi deve dare 3'000.- chf. Rispondo che _____ è un _____ che non so dove vive, ma girava in zona di _____ e _____. Per quanto riguarda i 3'000.- chf erano per 1 kg di erba (marijuana) che _____ mi ha preso. La marijuana mi era stata consegnata in estate 2017 da un _____. La marijuana non è ancora stata pagata, e io gli devo all' _____ 1'300.- chf. L' _____ di cui parlo abita a _____. In sostanza io ho fatto da tramite tra l' _____ e il _____. Per questo tramite io non avrei guadagnato nulla, la marijuana era di prova. Voglio precisare che _____ ora sta prendendo dal " _____". Il nome di _____ non lo so, ma lo avevo già indicato nella documentazione fotografica mostratami nel precedente verbale." (AI 426, IM 3, allegato 2) IM 3 ha poi confermato le sue dichiarazioni sia nel suo verbale del 13 giugno 2018 (AI 426, IM 3, allegato 11) sia in occasione dell'ultimo verbale il 28 settembre 2018 (AI 441). L'imputato ha nuovamente ammesso i fatti e l'imputazione in aula che è pertanto stata confermata. 6.2.3. Riciclaggio di denaro IM 3 è accusato di avere, in varie località del cantone, segnatamente del _____ e del _____, nel periodo 10 gennaio 2017 – 20 ottobre 2017, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, segnatamente da un'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, e meglio, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2017 ed il 6 dicembre 2017, in 42 occasioni, inviato per il tramite di agenzie di spedizione di denaro, segnatamente _____ e _____, denaro contante per un ammontare complessivo di CHF 13'510.00, e meglio come descritto nell'AA. IM 3 in data 1 febbraio 2018, ha così riferito: " Prendo atto dell'allegato doc. D dove è emerso come io, nel periodo tra gennaio a ottobre 2017, abbia inviato dalla Svizzera denaro a persone in _____ per complessivi 11'583.- CHF. Mi si chiede come sia stato possibile inviare tutto quel denaro, visto che nel precedente verbale avevo dichiarato che mensilmente mi restavano non più di 1000.- chf per le spese quotidiane e per il mio minimo vitale. Rispondo che i soldi che ho inviato sono dell'assistenza, mentre io vivevo dei miei lavori. ADR che il denaro provento delle vendite di cocaina l'ho speso per vivere. Gli interroganti mi chiedono di riferire delle mie attività lucrative. Da parte mia rispondo che il mio primo lavoro in Svizzera è riferito a tre giorni di _____ nel mese di dicembre 2016 che mi ha permesso di guadagnare circa CHF 600.- / 650.- Dopodiché, sempre nel mese di dicembre 2016, ho fatto un altro _____ a _____ per mezza giornata di lavoro, per un guadagno di CHF 100.- Questi _____ li ho fatti per conto di _____, ragazzo che ha una ditta _____ a _____ di cui non ricordo il nome. Preciso che per il primo _____ è stato a sua volta pagato per tramite della curatrice di mia madre, signora _____ di _____, in quanto il _____ l'avevo fatto per mia madre che ha dei problemi di salute. Confermo che questo denaro l'ho guadagnato in nero, ma immagino che _____ abbia fatturato i lavori correttamente. Nel periodo giugno – agosto ho lavorato e mi sono occupato di consegnare _____, _____ e _____, attività che mi ha permesso di guadagnare circa CHF 1'600.- / 1'700.- mensili. Questi soldi li ha ricevuti l'assistenza, che mi ha pagato la differenza. Inoltre, nel periodo giugno-novembre 2017, ho lavorato in nero dal _____ di _____, attività che ho svolto quasi a

tempo pieno e che mi ha permesso di guadagnare: A giugno chf 2'500.- A luglio chf 2'000.- / 2'300.- Ad agosto chf 2'000.- / 2'300.- A settembre chf 2'800.- Ad ottobre chf 4'000.- A novembre chf 1'500.- da _____ e chf 500.- da un altro ragazzo di cui ho il numero nel cellulare e le foto dei lavori. I soldi me li ha sempre dati in contanti a fine mese. Con questi soldi pagavo i miei debiti a _____. Mi si chiede a cosa fossero riferiti i debiti e rispondo che uno era per un prestito ricevuto da mia madre a _____ (per un totale di circa CHF 4'000.-) e l'altro di circa chf 7'000.- / 8'000.- derivante dalle spese mediche sostenute per mia figlia che era stata male, così come mia moglie che aveva avuto una peritonite. Preciso che mi ero indebitato con la banca _____ di _____. ADR che nel frattempo ho saldato praticamente tutti i miei debiti. ADR che tutti gli invii di denaro ripresi nell'allegato DOC D sono a saldo dei miei debiti. ADR dell'avvocato difensore rispondo che a casa non ho tutti i documenti ricevuti dall'assistenza. ADR che nel mio telefono ho il contatto di _____, così come i messaggi che ci siamo scambiati, preciso sempre riferiti all'organizzazione dei nostri incontri di lavoro. Ho conosciuto _____ già nel 2004 o 2005 in quanto avevamo lavorato insieme per la ditta _____ di _____. Di fatto, rientrato in Ticino, avevo contattato il titolare della ditta _____ per chiedere lavoro, siccome non ne aveva mi aveva indirizzato a _____ riferendomi che nel frattempo si era messo in proprio e così ho fatto. ADR che quando ho lavorato con _____ eravamo sempre io e lui, tranne per l'ultimo lavoro in cui ci aveva dato una mano tale _____, già in pensione. ADR che _____ sapeva che io lavoravo con _____. Al momento non ho altro da aggiungere.” (AI 213, Allegato 9) Nel suo verbale finale l'imputato ha ribadito che i soldi derivanti dalla cocaina li usava per vivere in Svizzera, mentre gli invii contestati, ad eccezione di CHF 100.- che ha riconosciuto, derivavano dal provento delle sue attività lucrative legali e dall'assistenza. Così si è espresso: " R Come detto alla polizia io ho lavorato e percepivo anche l'assistenza. Il PP mi dice che dalla documentazione AVS emerge che nel 2017 ho avuto un reddito di 13'872 (mesi di lavoro; 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11), e che trattasi di redditi lordi, sono da scalare le varie detrazioni. Mi chiede come ho potuto vivere in Ticino e contestualmente inviare denaro per complessivi 13'510? R Preciso che nel corso del 2017 percepivo dall'assistenza CHF 1'150.00 al mese per la pigione, CHF 1'250.00 per vivere, circa CHF 270.00 per la cassa malati. Inoltre come anche riferito dallo stesso _____ alla polizia, ho lavorato dal lui nel corso dei mesi di giugno – novembre 2017, percependo complessivi CHF 14'800.00. Ribadisco che il denaro da me inviato tramite le agenzie di denaro _____ e _____, era sempre denaro ricevuto dall'assistenza o da _____ perché ben mi assicuravo che il denaro guadagnato con le vendite di stupefacenti ca. (CHF 8'620.00) lo avessi ad utilizzare direttamente io per i miei bisogni e divertimenti. Sempre nel 2017 ho distribuito nella regione del _____ il _____ “_____” con contratto regolare di lavoro e quindi un guadagno dichiarato il cui importo non ricordo ma che si aggirava a circa fr. 1'000 al mese per 3/4 mesi. (...) R Riferisco che tutte queste persone salvo una sono miei parenti, rispettivamente parenti di mia moglie. Mia moglie è _____. Dichiaro di avere unicamente inviato a tale _____, di cui non so il vero nome, nel mese di febbraio 2017, CHF 100.00 con denaro effettivamente provento dalle mie vendite di cocaina. Per quanto concerne gli altri invii contesto il reato come detto in precedenza.” (AI 441) In aula ha raccontato: " D a IM 3: conferma il riciclaggio? R IM 3: non completamente, poiché una parte del denaro inviato sono soldi che io guadagnavo con il mio lavoro e una parte sono soldi che mi dava mia madre e che spedivo per ripagare un suo debito. Mia madre ha un debito con una fiduciaria.

Gli ultimi tre invii confermo che sono soldi che provengono dalla droga. D a IM 3: quali sono le operazioni indicate nell'AA che sono state effettuate per ripagare il debito? R IM 3: quelle a _____ e quelle a _____, quest'ultime servivano per pagare l'ipoteca sulla casa. I soldi inviati sono di mia madre. Io potevo prelevarli da solo dal suo conto. Io quindi riconosco il riciclaggio solo per una parte." Il difensore di IM 3 in aula ha altresì prodotto una dichiarazione firmata della madre dell'imputato nella quale vi sono elencati gli importi da lui inviati che provenivano dal di lei conto (doc. dib. 2). L'imputato ha così risposto in merito a tale documento: " D a IM 3: dove aveva la mamma questi soldi? R IM 3: sul conto corrente. D a IM 3: e dove sono i giustificativi bancari dei pagamenti? R IM 3: ho chiesto l'estratto conto ma non mi è ancora arrivato." Va a tal proposito sottolineato che l'assistenza è una prestazione fornita dallo Stato alle persone in grave difficoltà finanziaria che serve loro per il proprio sostentamento. Se si hanno a disposizione altre entrate, legali o illegali che siano, non si ha diritto alle prestazioni. I soldi sono cose fungibili e una volta acquisiti vale il principio della mescolanza. In casu, IM 3 afferma di aver inviato all'estero i soldi dell'assistenza, o quelli della madre, e di aver utilizzato le entrate illegali per mantenere sé stesso e la propria famiglia. La questione di sapere a quali soldi egli effettivamente abbia utilizzato per gli invii è comunque irrilevante dal profilo giuridico e può rimanere irrisolta, poiché senza le entrate illegali egli non avrebbe mai potuto mandare soldi all'estero. La dichiarazione della madre è stata ritenuta dalla Corte come una affermazione di compiacenza, poiché ella è persona psicologicamente dipendente dall'imputato. Per accertare quanto da lui sostenuto egli avrebbe dovuto fornire i giustificativi bancari dei versamenti o perlomeno gli estratti conto, cosa che non ha fatto. Come è stato accertato nei considerandi precedenti è pacifico che IM 3 otteneva guadagni mediante il traffico di sostanze stupefacenti e che di conseguenza i soldi a sua disposizione provenivano da tale attività. Inoltre la natura stessa dei versamenti, che sono quasi tutti di piccola entità, rappresenta un chiaro ed evidente indizio di illiceità, poiché è tipico degli spacciatori inviare all'estero repentinamente il ricavato della vendita in piccoli importi per non averlo più tra le mani e ottenere sicurezza. 6.2.4. Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti IM 3 è accusato di avere, nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2017 e il 14 dicembre 2017, a _____ e a _____, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato un quantitativo imprecisato di marijuana e di cocaina ma almeno complessivi 2 grammi di marijuana e 1 grammo di cocaina. Egli ha ammesso il reato nel suo verbale del 5 giugno 2018: " Di fatto ho consumato marijuana sporadicamente. I miei consumi avvenivano a _____. Posso dire che negli ultimi tre anni, precisamente solo nel 2017, periodo in cui mi trovavo in Ticino, ho fumato circa un paio di spinelli stimando un consumo di 2 grammi di marijuana . L'ultimo che ho fumato è stato in marzo 2017, da lì in poi non ho più fatto uso. Ho sempre fumato a casa di _____, che abita sopra il mio appartamento, ora so che si trova al carcere la Stampa. A volte è capitato pure che la marijuana veniva da me acquistata in zona _____ da persone a me sconosciute. Inoltre mi è capitato di fare uso di cocaina. Sempre nell'anno 2017 ho sniffato circa 5-6 volte. Posso quantificarla in 1 grammo di cocaina . Mi capitava in discoteca a _____ e la sostanza l'avevo con me, magari vendevo un paio di palline ed una l'usavo per il mio consumo personale. Come detto è successo nel 2017. Da febbraio a luglio, in 5 – 6 occasioni." (AI 426, IM 3, allegato 10) IM 3 ha poi confermato tale infrazione nel suo verbale del 13 giugno 2018 (AI 426, IM 3, allegato 11). In aula ha poi ribadito che i quantitativi imputati sono corretti, diguisa che l'accusa è stata confermata così come formulata. 6.3 . IM 1 6.3.1. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti A IM 1 è

contestato il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, a _____, _____ e altre località del Canton Ticino, a Zurigo, tra la Guyana francese e la Francia (_____/_____), tra l'Olanda (_____) e _____, tra l'Italia (_____, _____ e _____), nonché tra il Ticino e la Francia (_____), nel periodo 2016 fino al 14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, in parte singolarmente e in parte con la partecipazione di _____, _____ (_____), _____, _____, IM 2, _____ (_____), IM 3 e _____, importato, trasportato, detenuto, alienato, procurato a terzi in altro modo e fatto atti preparatori volti all'acquisto, all'importazione e all'alienazione di complessivi 6'064.87/6'184.87 grammi lordi di cocaina. Di seguito verranno trattati in capitoli separati i singoli quantitativi. 6.3.1.1. Alienazione e procurazione di 2'215.80 grammi lordi di cocaina nel periodo 2016 fino al 14.12.2017 IM 1 è accusato di avere, a _____ e altre imprecisate località ticinesi, oltre a _____ (I), nel periodo 2016 fino al 14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, in parte con la partecipazione di _____, alienato rispettivamente procurato in altro modo a terzi acquirenti, ca. complessivi 2'215.80 grammi lordi di cocaina, sostanza previamente ricevuta in parte da _____, in parte da _____ e in parte recuperata a _____ (Canton Argovia) da tale non meglio identificato fornitore _____. Di seguito vengono trattati i singoli quantitativi nel dettaglio con i relativi mezzi di prova e dichiarazioni. 6.3.1.1.1. _____ 300.00 grammi di cocaina Tale quantitativo viene stralciato come indicato al considerando 6.3.1.5. 6.3.1.1.2. Tale non meglio identificato "_____", 125.00 grammi di cocaina In un primo tempo IM 1 aveva dichiarato di aver venduto a tale "_____" 250 grammi di cocaina, ma nel suo verbale finale ha corretto le sue dichiarazioni e dimezzato il quantitativo, riconoscendo la vendita di soli 125 grammi. Così nel suo verbale del 30 ottobre 2018: " - nel periodo settembre - dicembre 2017 alienato ad ignoto "_____" 250.00 grammi al prezzo di CHF 45.00 al grammo; R No a _____ ho venduto solo 125.00 grammi (di cui 75 grammi provenivano da _____ e 50 grammi da _____). Nel mio verbale di polizia ho dichiarato 250 per finire più velocemente il verbale e di conseguenza la mia permanenza in detenzione preventiva." (AI 456) IM 1 ha confermato il quantitativo in aula, di guisa che l'accusa è stata confermata. 6.3.1.1.3. _____, 100.00 grammi di cocaina Stesso discorso del considerando precedente vale in merito al quantitativo alienato a _____, per il quale l'imputato aveva inizialmente riferito di 450 grammi, poi ridotti a 100 grammi nel suo interrogatorio finale: " - nel periodo settembre – dicembre 2017 alienato a _____, 450.00 grammi al prezzo di CHF 45.00 al grammo; R Si trattava in realtà di soli 100 grammi. Provenivano da _____. È vero che nel POL ho dichiarato 450.00. Da che mi ricordo c'era anche un'intercettazione ambientale a sostegno della mia dichiarazione. La sostanza l'avevo ricevuta a credito." (AI 456) IM 1 ha confermato il quantitativo in aula, di guisa che l'accusa è stata confermata. 6.3.1.1.4. IM 2, 180.00 grammi di cocaina Riguardo a tale contestazione va riconosciuto all'imputato che, nonostante il PP nel verbale finale gli abbia contestato di aver alienato a IM 2 170 grammi, egli ha ammesso che in realtà il quantitativo era di grammi 180. Così si è espresso: " - nel periodo settembre – dicembre 2017 alienato a IM 2 170.00 grammi al prezzo di CHF 40/41.00 al grammo; R Confermo. Mi sembra che in realtà fossero 180.00. Avevo ricevuto la cocaina a credito da _____ al prezzo di CHF 40/41 al grammo e non ho conseguito nessun guadagno. Gli ho fatto un prezzo speciale siccome siamo amici." (AI 456) IM 1 ha confermato il quantitativo in aula, di guisa che l'accusa è stata confermata. 6.3.1.1.5. _____, 60.00 grammi di cocaina Così IM 1 nel suo verbale finale: " - nel periodo

settembre – dicembre 2017 alienato a _____ 50.00 grammi al prezzo di CHF 40/45.00 al grammo; R Confermo. Mi ricordavo fossero 60. Li ho acquistati a credito da _____.” (AI 456) IM 1 ha confermato il quantitativo in aula, con il che l’accusa è stata confermata. 6.3.1.1.6. Tale non meglio identificato “_____”, 15.00 grammi di cocaina Anche questa fattispecie è stata ammessa da IM 1. Così nel verbale finale: " - nel mese di ottobre 2017 alienato ad ignoto “_____” 15 grammi al prezzo di CHF 60.00 al grammo; R Confermo. Anche questa cocaina proveniva da _____.” (AI 456) IM 1 ha confermato il quantitativo in aula, di guisa che l’accusa è stata confermata. 6.3.1.1.7. _____, 15.00 grammi di cocaina Così IM 1 nel suo verbale finale: " - nel periodo fine 2016 – ottobre 2017, alienato e offerto a _____ 15.00 grammi al prezzo di CHF 80.00 al grammo (prezzo per 5 grammi e i rimanenti 10 grammi offerti); R Confermo. La cocaina proveniva sempre da _____.” (AI 456) IM 1 ha confermato il quantitativo in aula, di guisa che l’accusa è stata confermata. 6.3.1.1.8. _____, 15.00 grammi di cocaina Nel suo verbale dell’8 marzo 2018 _____ ha così dichiarato: " In questa sede mi viene data lettura di uno stralcio di verbale di IM 1 del 30.01.2018 pag. 15 righe 19-21 che cita: ...ADR che effettivamente _____ ed _____ avevano preso un accordo, ossia quest’ultimo avrebbe dovuto ricevere 15 grammi di cocaina al mese affinché potessero utilizzare la Clio intestata a lui..." Mi viene chiesto di prendere posizione in merito. Rispondo che con IM 1 ci siamo trovati al bar _____ a _____. In quella circostanza IM 1 mi ha chiesto se potevo targare una macchina a nome mio e che quell’auto la voleva utilizzare solo per girare a _____. Io ho accettato e IM 1 si è recato a Camorino per targare la macchina. Preciso che con _____ non ho avuto nulla da fare. Per quanto riguarda i 15 grammi era IM 1 che me li doveva dare. Solo una volta, circa un mese dopo che la macchina veniva targata, mi ha dato i 15 grammi di cocaina. La macchina poi è scomparsa. Confermo quanto dichiarato in precedenza a proposito di _____, verosimilmente l’auto è stata consegnata a lui da IM 1.” (AI 296, allegato 1) IM 1 ha ammesso il quantitativo sia nel suo verbale finale (AI 456) sia in aula. 6.3.1.1.9. Ignoto barista dell’EP _____, 5.00 grammi di cocaina IM 1 ha ammesso il quantitativo sia nel suo verbale finale (AI 456) sia in aula, di guisa che l’accusa è stata confermata. 6.3.1.1.10. Tale non meglio identificato “_____”,

E. 30

caduna, per un totale di fr. 600.-.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.